

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 313

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

6 dicembre 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
IV	<i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Corte di giustizia	
2008/C 313/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 301 del 22.11.2008	1
<hr/>		
V	<i>Avvisi</i>	
	PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI	
	Corte di giustizia	
2008/C 313/02	Causa C-274/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/48/CEE — Lavora- tori — Riconoscimento dei diplomi)	2
2008/C 313/03	Causa C-286/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/48/CEE — Lavoratori — Riconoscimento di diplomi — Ingegnere)	3




Prezzo:
18 EUR

(segue)

2008/C 313/04	Causa C-353/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Flensburg — Germania) — Procedimento promosso da Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul (Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto internazionale privato in materia di cognomi — Collegamento, ai fini della determinazione della legge applicabile, alla sola cittadinanza — Figlio minorenni nato e residente in uno Stato membro e che possiede la cittadinanza di un altro Stato membro — Mancato riconoscimento nello Stato membro di cui è cittadino del cognome acquisito nello Stato membro di nascita e di residenza)	3
2008/C 313/05	Causa C-452/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 ottobre 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Queen, su richiesta di: Synthon BV/Licensing Authority of the Department of Health (Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano — Autorizzazione all'immissione in commercio — Medicinali essenzialmente analoghi — Procedura abbreviata — Procedura di mutuo riconoscimento — Motivi di rifiuto — Responsabilità di uno Stato membro — Violazione qualificata del diritto comunitario)	4
2008/C 313/06	Causa C-527/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — R.H.H. Renneberg/Staatssecretaris van Financiën (Libera circolazione dei lavoratori — Art. 39 CE — Normativa tributaria — Imposta sui redditi — Determinazione della base imponibile — Cittadino di uno Stato membro che percepisce in quest'ultimo la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili — Residenza in un altro Stato membro)	4
2008/C 313/07	Causa C-136/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali — Professione di controllore del traffico aereo)	5
2008/C 313/08	Causa C-157/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt für Körperschaften III in Berlin/Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH (Libertà di stabilimento — Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) — Normativa tributaria — Trattamento fiscale delle perdite subite da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro del SEE e appartenente ad una società la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro dell'Unione europea)	5
2008/C 313/09	Cause riunite C-200/07 e C-201/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Alfonso Luigi Marra/Eduardo De Gregorio (C-200/07), Antonio Clemente (C-201/07) (Rinvio pregiudiziale — Parlamento europeo — Volantino contenente affermazioni ingiuriose formulate da un suo membro — Domanda di risarcimento del danno morale — Immunità dei membri del Parlamento europeo)	6
2008/C 313/10	Causa C-253/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Prestazioni di servizi connesse alla pratica dello sport — Prestazioni di servizi fornite alle persone che esercitano lo sport — Prestazioni di servizi fornite ad associazioni prive di personalità giuridica e a persone giuridiche — Inclusione — Presupposti)	7
2008/C 313/11	Causa C-298/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV/deutsche internet versicherung AG (Direttiva 2000/31/CE — Art. 5, n. 1, lett. c) — Commercio elettronico — Prestatore di servizi tramite Internet — Posta elettronica)	7

2008/C 313/12	Causa C-310/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lunds tingsrätt — Svezia) — Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i Konkurs/Anders Holmqvist (Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Art. 8 bis — Attività in diversi Stati membri)	8
2008/C 313/13	Causa C-313/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil — Spagna) — Kirtruna SL, Elisa Viganò/Red Elite de Electrodomésticos SA, Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Electro Calvet SA (Politica sociale — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento d'impresa — Salvaguardia dei diritti dei lavoratori — Procedura d'insolvenza — Successione nel contratto di locazione)	8
2008/C 313/14	Causa C-200/06: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Raffinerie Tirimontoise SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Zucchero — Contributi alla produzione — Modalità d'applicazione del regime delle quote — Presa in considerazione dei quantitativi di zucchero contenuti in prodotti trasformati — Determinazione delle eccedenze esportabili — Determinazione della perdita media)	9
2008/C 313/15	Cause riunite da C-175/07 a C-184/07: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre — Francia) — SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) (C-175/07), Sucrieries et Raffineries d'Erstein SA (C-176/07), Sucrieries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA (C-177/07), Sucrierie de Bourgogne SA (C-178/07), Sucrierie Bourdon (C-179/07), Sucrieries du Marquenterre SA (C-180/07), Cristal Union (C-181/07), Lesaffre Frères SA (C-182/07), Vermendoise Industries SAS (C-183/07), Sucrieries de Toury et Usines annexes SA (C-184/07)/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Zucchero — Contributi alla produzione — Modalità d'applicazione del regime delle quote — Presa in considerazione dei quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati — Determinazione delle eccedenze esportabili — Determinazione della perdita media)	10
2008/C 313/16	Causa C-477/07: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Gerlach & Co. NV/Stato del Belgio (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Codice doganale comunitario — Nozioni di «contabilizzazione» e di «comunicazione» dell'importo dei dazi doganali al debitore — Previa contabilizzazione dell'importo del debito doganale — Recupero del debito doganale)	11
2008/C 313/17	Causa C-353/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 1° agosto 2008 — A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl e altri/Ministero della Salute e Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)	11
2008/C 313/18	Causa C-385/08: Ricorso proposto il 2 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia	12
2008/C 313/19	Causa C-407/08 P: Impugnazione proposta il 19 settembre 2008 dalla Knauf Gips KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-52/03, Knauf Gips KG/Commissione delle Comunità europee	13
2008/C 313/20	Causa C-410/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 22 settembre 2008 — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen	14
2008/C 313/21	Causa C-412/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 22 settembre 2008 — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen	14


<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 313/22	Causa C-415/08 P: Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 dalla Complejo Agrícola, SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 14 luglio 2008, causa T-345/06, Complejo Agrícola, SA/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna	15
2008/C 313/23	Causa C-423/08: Ricorso presentato il 24 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	16
2008/C 313/24	Causa C-428/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage (Paesi Bassi) il 29 settembre 2008 — Monsanto Technology LLC/1. Cefetra BV, 2. Cefetra Feed Service BV, 3. Cefetra Futures BV e 4. Repubblica argentina e Miguel Santiago Campos, agente nella sua funzione di Segretario di stato per l'Agricoltura, Allevamento, Pesca e Alimenti, e Monsanto Technology LLC/1. Vopak Agencies Rotterdam BV e 2. Alfred C. Toepfer International GmbH	16
2008/C 313/25	Causa C-432/08 P: Ricorso proposto il 1° ottobre 2008 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), del 9 luglio 2008 cause riunite T-296/05 e T-408/05, Marcuccio/Commissione	17
2008/C 313/26	Causa C-433/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 1° ottobre 2008 — Yaesu Europe BV/Bundeszentralamt für Steuern	18
2008/C 313/27	Causa C-438/08: Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese	18
2008/C 313/28	Causa C-439/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio) il 6 ottobre 2008 — VZW Vlaamse Federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerker «VEBIC», altre parti: Raad voor de Mededinging en Minister van Economie	19
2008/C 313/29	Causa C-456/08: Ricorso proposto il 20 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda	20
2008/C 313/30	Causa C-457/08: Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	20
2008/C 313/31	Causa C-459/08: Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese	21
2008/C 313/32	Causa C-203/05: Ordinanza del presidente della Corte 20 agosto 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Special Commissioner of Income Tax, London — Regno Unito) — Vodafone 2/Her Majesty's Revenue and Customs	21
2008/C 313/33	Causa C-214/06: Ordinanza del presidente della Corte 5 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — Colasfalti srl/Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl, Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F. Ili Paccani Snc	21
2008/C 313/34	Causa C-270/06: Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 11 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria	22
2008/C 313/35	Causa C-389/07: Ordinanza del presidente della Corte 18 agosto 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester — Regno Unito) — Azlan Group plc/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs	22



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 313/36	Causa C-452/07: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 3 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Health Research Inc.	22
2008/C 313/37	Causa C-563/07: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 18 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta	22
2008/C 313/38	Causa C-4/08: Ordinanza del presidente della Corte 8 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Michael Mario Karl Kerner/Land Baden-Württemberg	22
2008/C 313/39	Causa C-177/08: Ordinanza del presidente della Corte 4 agosto 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Khoshnaw Abdullah/Bundesrepublik Deutschland	22


Tribunale di primo grado

2008/C 313/40	Causa T-66/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — Gogos/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Concorso interno di passaggio di categoria — Nomina — Inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello Statuto)	23
2008/C 313/41	Causa T-160/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — Potamianos/Commissione (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di contratto a tempo determinato)	23
2008/C 313/42	Cause riunite T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 ottobre 2008 — TV 2/Danmark/Commissione («Aiuti di Stato — Misure adottate dalle autorità danesi nei riguardi dell'emittente televisiva pubblica TV 2 per finanziare la sua funzione di servizio pubblico — Misure qualificate aiuti di Stato in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Interesse ad agire — Diritti della difesa — Servizio pubblico di radiodiffusione — Definizione e finanziamento — Risorse statali — Obbligo di motivazione — Obbligo di esame»)	23
2008/C 313/43	Causa T-312/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 — Di Bucci/Commissione («Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Funzione pubblica — Promozione — Attribuzione di punti di priorità»)	24
2008/C 313/44	Causa T-328/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 — Wilms/Commissione («Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Funzione pubblica — Promozione — Attribuzione di punti di priorità»)	25
2008/C 313/45	Causa T-407/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 — Miguelez Herreras/Commissione («Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento del danno — Funzione pubblica — Promozione — Attribuzione di punti di priorità»)	26
2008/C 313/46	Cause riunite T-457/04 e T-223/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — Camar/Commissione («Organizzazione comune dei mercati — Banane — Misure transitorie — Art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93 — Sentenza che accerta la carenza della Commissione — Rifiuto di dare esecuzione ad una sentenza del Tribunale — Ricorso di annullamento — Domanda intesa a ottenere la condanna a dare esecuzione alla sentenza per equivalente — Risarcimento del danno morale — Astensione illecita della Commissione — Ricorso per risarcimento danni — Interruzione del termine di prescrizione — Art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia — Irricevibilità»)	27




2008/C 313/47	Causa T-345/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — Mote/Parlamento (Privilegi ed immunità — Membro del Parlamento europeo — Revoca dell'immunità) 27	27
2008/C 313/48	Causa T-375/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — Le Canne/Commissione (Agricoltura — Contributo finanziario comunitario — Irregolarità finanziaria che vizia la richiesta di pagamento del saldo — Decisione di ridurre il contributo — Scadenza del termine di prescrizione — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni) 28	28
2008/C 313/49	Causa T-405/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — Powerserv Personalservice/UAMI — Manpower (MANPOWER) (Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo MANPOWER — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Riforma parziale — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Artt. 7, n. 1, lett. c), 51, nn. 1 e 2, e 63, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94) 28	28
2008/C 313/50	Causa T-73/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 21 ottobre 2008 — Cassegrain/UAMI (forma di una borsa) (Marchio comunitario — Richiesta di marchio comunitario figurativo — Forma di una borsa — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1. lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94) 29	29
2008/C 313/51	Causa T-133/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2008 — TIM e TTV/UAMI — Past Perfect (PAST PERFECT) («Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio denominativo comunitario PAST PERFECT — Rigetto della domanda di nullità — Art. 7, n. 1, lett. b) c) e d) del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 2 del medesimo regolamento») 29	29
2008/C 313/52	Causa T-158/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2008 — Adobe/UAMI (FLEX) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario nominativo FLEX — Diniego assoluto di registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94») 30	30
2008/C 313/53	Causa T-230/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — Rewe-Zentral/UAMI (PORT LOUIS) («Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo comunitario PORT LOUIS — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Designazione della provenienza geografica dei prodotti rivendicati — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94») 30	30
2008/C 313/54	Cause riunite da T-305/06 a T-307/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — Air Products and Chemicals/UAMI (Marchio comunitario — Opposizione — Domande di marchi comunitari denominativi Ferromix, Inomix e Alumix — Marchi comunitari denominativi anteriori FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94) 30	30
2008/C 313/55	Causa T-95/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 21 ottobre 2008 — Aventis Pharma/UAMI — Nycomed (Prazol) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PRAZOL — Marchio nazionale denominativo anteriore PREZAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94») 31	31
2008/C 313/56	Causa T-256/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2008 — People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Diritti della difesa — Motivazione — Sindacato giurisdizionale») 31	31


<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 313/57	Causa T-278/07 P: Sentenza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2008 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Infortunio sul lavoro — Decisione di chiusura del procedimento di applicazione dell'art. 73 dello Statuto — Assenza di un atto che arreca pregiudizio — Impugnazione non fondata)	32
2008/C 313/58	Causa T-297/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — TridonicAtco/UAMI (Intelligent Voltage Guard) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo Intelligent Voltage Guard — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)	33
2008/C 313/59	Cause riunite T-392/03, T-408/03, T-414/03 e T-435/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 settembre 2008 — Regione Siciliana/Commissione (Ricorso di annullamento — FESR — Soppressione di un contributo finanziario — Recupero delle somme già versate — Domande di pagamento di interessi moratori — Compensazione — Ente regionale o locale — Assenza d'incidenza diretta — Irrricevibilità)	33
2008/C 313/60	Causa T-23/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Gippini Fournier/Commissione (Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento — Funzione pubblica — Promozione — Attribuzione dei punti di priorità — Atti non impugnabili — Atti preparatori — Irrricevibilità)	33
2008/C 313/61	Causa T-380/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2008 — Kaloudis/UAMI — Fédération française de tennis (RolandGarros SPORTSWEAR) («Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo RolandGarros SPORTSWEAR — Marchio nazionale denominativo anteriore Roland Garros — Pagamento tardivo dell'imposta di ricorso — Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto»)	34
2008/C 313/62	Causa T-372/08: Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Murnauer Markenvertrieb/UAMI — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons)	34
2008/C 313/63	Causa T-374/08: Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Aldi Einkauf/UAMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)	35
2008/C 313/64	Causa T-379/08: Ricorso proposto l'11 settembre 2008 — Mustang/UAMI — Decathlon (rappresentazione di una linea ondulata)	35
2008/C 313/65	Causa T-381/08: Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — DAI/Commissione	36
2008/C 313/66	Causa T-385/08: Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/UAMI (Raffigurazione di un cane)	36
2008/C 313/67	Causa T-386/08: Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/UAMI (Raffigurazione di un cavallo)	37
2008/C 313/68	Causa T-395/08: Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (forma di un coniglio di cioccolata)	37
2008/C 313/69	Causa T-401/08: Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — Säveltäjän Tekijänoikeustoimisto Teosto/Commissione	38
2008/C 313/70	Causa T-410/08: Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — GEMA/Commissione	39
2008/C 313/71	Causa T-414/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — AKKA/LAA/Commissione	39



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 313/72	Causa T-415/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — IMRO/Commissione	40
2008/C 313/73	Causa T-416/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — EAÜ/Commissione	40
2008/C 313/74	Causa T-417/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — SPA/Commissione	41
2008/C 313/75	Causa T-418/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — OSA/Commissione	41
2008/C 313/76	Causa T-419/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — LATGA-A/Commissione	42
2008/C 313/77	Causa T-420/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — SAZAS/Commissione	42
2008/C 313/78	Causa T-421/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — Performing Right Society/Commissione	42
2008/C 313/79	Causa T-423/08: Ricorso proposto il 27 settembre 2008 — INTER-NETT 2000/UAMI — Unión de Agricultores, S.A. (HUNAGRO)	43
2008/C 313/80	Causa T-427/08: Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — CEHR/Commissione	44
2008/C 313/81	Causa T-428/08: Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — STEF/Commissione	44
2008/C 313/82	Causa T-429/08: Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Grain Millers/UAMI — Grain Millers (GRAIN MILLERS)	45
2008/C 313/83	Causa T-430/08: Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Grain Millers/UAMI — Grain Millers (GRAIN MILLERS)	46
2008/C 313/84	Causa T-431/08: Ricorso proposto il 1° ottobre 2008 — Bulur Giyim Sanayi ve Ticaret Sirketi/UAMI — Denim (VIGOSS)	46
2008/C 313/85	Causa T-434/08: Ricorso proposto il 1° ottobre 2008 — TONO/Commissione	47
2008/C 313/86	Causa T-435/08: Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 — Tokita Management Service/UAMI — Eminent Food (TOMATOBERRY)	48
2008/C 313/87	Causa T-437/08: Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — CDC Hydrogene Peroxide/Commissione	48
2008/C 313/88	Causa T-444/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (WORLD CUP 2006)	49
2008/C 313/89	Causa T-445/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (GERMANY 2006)	50
2008/C 313/90	Causa T-446/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (WM 2006)	50
2008/C 313/91	Causa T-447/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (WORLD CUP GERMANY)	51



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 313/92	Causa T-448/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (WORLD CUP 2006 GERMANY)	52
2008/C 313/93	Causa T-451/08: Ricorso proposto il 2 ottobre 2008 — Stim/Commissione	52
2008/C 313/94	Causa T-460/08: Ricorso presentato il 10 ottobre 2008 — Commissione/Acentro Turismo	53
2008/C 313/95	Causa T-464/08: Ricorso presentato il 13 ottobre 2008 — Zeta Europe/UAMI (Superleggera)	53
2008/C 313/96	Causa T-438/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 — Stephens/Commissione	54
 Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 		
2008/C 313/97	Causa F-49/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 9 ottobre 2008 — Nijls/Corte dei conti (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2005)	55
2008/C 313/98	Causa F-121/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 settembre 2008 — Spee/Europol (Funzione pubblica — Personale di Europol — Retribuzione — Artt. 28 e 29 dello Statuto del personale di Europol — Scatti concessi in base a valutazione — Retroattività delle norme da applicare — Metodologia di calcolo)	55
2008/C 313/99	Causa F-147/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 4 settembre 2008 — Dragoman/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Mancata ammissione alla prova orale)	55
2008/C 313/100	Causa F-22/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 4 settembre 2008 — Lafili/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Entrata in vigore del regolamento (CEE, Euratom) n. 723/2004 — Artt. 44 e 46 dello Statuto — Art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto — Promozione — Inquadramento — Fattore di moltiplicazione)	56
2008/C 313/101	Causa F-44/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 8 ottobre 2008 — Barbin/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Procedura di assegnazione dei punti di promozione al Parlamento europeo — Illegittimità delle istruzioni che disciplinano tale procedura — Scrutinio per merito comparativo)	56
2008/C 313/102	Causa F-46/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 22 ottobre 2008 — Tzirani/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Promozione — Posto di direttore — Diniego di candidatura — Esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione di nomina — Ricevibilità)	57
2008/C 313/103	Causa F-51/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 settembre 2008 — Philippe Bui Van/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Inquadramento nel grado e nello scatto — Inquadramento irregolare — Revoca di un atto viziato da illegittimità — Legittimo affidamento — Termine ragionevole — Diritti della difesa — Diritto a una buona amministrazione)	57
2008/C 313/104	Causa F-81/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 8 ottobre 2008 — Barbin/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2006 — Scrutinio per merito comparativo)	58
2008/C 313/105	Causa F-103/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 4 settembre 2008 — Duta/Corte di giustizia (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assunzione — Referendario — Art. 2, lett. c), del RAA — Atto che arreca pregiudizio — Rapporto di fiducia)	58




<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 313/106	Causa F-135/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 settembre 2008 — Smadja/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Nomina — Inquadramento nello scatto — Nuova nomina della ricorrente allo stesso posto dopo l'annullamento della sua prima nomina ad opera di una sentenza del Tribunale di primo grado — Principio di proporzionalità — Principio della tutela del legittimo affidamento — Doveri di sollecitudine)	58
2008/C 313/107	Causa F-80/08: Ricorso proposto il 13 ottobre 2008 — Wenig/Commissione	59
2008/C 313/108	Causa F-81/08: Ricorso proposto il 13 ottobre 2008 — Ketselidou/Commissione	59
2008/C 313/109	Causa F-83/08: Ricorso proposto il 10 ottobre 2008 — Gheysens/Consiglio	59
2008/C 313/110	Causa F-85/08: Ricorso proposto il 15 ottobre 2008 — Notarnicola/Corte dei conti	60
2008/C 313/111	Causa F-44/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 settembre 2008 — Tsarnavas/Commissione	60
2008/C 313/112	Causa F-59/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 24 ottobre 2008 — Klug/EMEA	60

Rettifiche

2008/C 313/113	Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-283/08 P (<i>GU C 272 del 25.10.2008, pag. 28</i>)	61
----------------	---	----

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA

(2008/C 313/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 301 del 22.11.2008

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 285 dell'8.11.2008

GU C 272 del 25.10.2008

GU C 260 dell'11.10.2008

GU C 247 del 27.9.2008

GU C 236 del 13.9.2008

GU C 223 del 30.8.2008

Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 ottobre 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-274/05) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/48/CEE —
Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi)**

(2008/C 313/02)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
G. Zavvos e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou,
agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1, 3, 4, 7, 8 e 10 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro per quanto riguarda l'impiego nel settore pubblico e l'iscrizione al Techniko Epimelytyrio Elladas

Dispositivo

1) La Repubblica ellenica,

— non riconoscendo i diplomi rilasciati dalle competenti autorità di un altro Stato membro a conclusione di formazioni svolte nell'ambito di un accordo in forza del quale una formazione svolta da un istituto privato nella Repubblica ellenica è omologato da dette autorità;

— prevedendo l'applicazione di misure compensative in ipotesi più numerose di quanto non consenta la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE;

— incaricando il Consiglio responsabile del riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi di istruzione superiore di esaminare se «l'istituto professionale nel quale il richiedente ha effettuato la sua formazione professionale appartenga all'istruzione superiore», nonché in quale misura «il richiedente disponga della necessaria esperienza professionale, nel caso in cui la durata della formazione sia inferiore di almeno un anno a quella che viene richiesta in Grecia per l'esercizio della stessa professione» e

— non consentendo, nel settore pubblico, il reinquadramento in un grado superiore di soggetti assunti ad un livello inferiore a quello che avrebbero potuto pretendere se i loro diplomi fossero stati riconosciuti conformemente all'art. 3 della direttiva 89/48, come modificata dalla direttiva 2001/19,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 1, 3, 4, 8 e 10 della direttiva 89/48, come modificata dalla direttiva 2001/19.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Repubblica ellenica è condannata a due terzi delle spese della Commissione delle Comunità europee e sopporterà le proprie spese.

4) La Commissione delle Comunità europee sopporterà un terzo delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 129 del 9.6.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 ottobre 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-286/06) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/48/CEE —
Lavoratori — Riconoscimento di diplomi — Ingegnere)**

(2008/C 313/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez,
agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989 L 19, pag. 16) — Mancato riconoscimento, in Spagna, delle qualifiche professionali di ingegnere ottenute in Italia

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna,

- negando il riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere conseguite in Italia in base ad una formazione universitaria impartita esclusivamente in Spagna, e
- subordinando l'ammissione alle prove per la promozione all'interno del pubblico impiego di ingegneri in possesso di titoli professionali conseguiti in un altro Stato membro al riconoscimento accademico delle suddette qualifiche,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, in particolare del suo art. 3.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 212 del 2.9.2006.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 ottobre 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Flensburg — Germania) — Procedimento promosso da Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul**

(Causa C-353/06) ⁽¹⁾

(Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto internazionale privato in materia di cognomi — Collegamento, ai fini della determinazione della legge applicabile, alla sola cittadinanza — Figlio minorenni nato e residente in uno Stato membro e che possiede la cittadinanza di un altro Stato membro — Mancato riconoscimento nello Stato membro di cui è cittadino del cognome acquisito nello Stato membro di nascita e di residenza)

(2008/C 313/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Flensburg

Parti nella causa promossa da

Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul

con l'intervento di:

Leonhard Matthias Grunkin-Paul, Standesamt Niebüll

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Flensburg (Germania) — Interpretazione degli artt. 12 e 18 CE — Norma nazionale di conflitto di leggi che collega il diritto in materia di determinazione del cognome di una persona unicamente alla nazionalità — Rifiuto da parte dello Stato membro di nazionalità di riconoscere un cognome di un bambino, composto dai rispettivi patronimici dei genitori, allorché il bambino è nato e risiede in un altro Stato membro dove è stato registrato con un doppio cognome

Dispositivo

L'art. 18 CE, in circostanze come quelle della causa principale, osta a che le autorità di uno Stato membro, in applicazione del diritto nazionale, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio così come esso è stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio — che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro — è nato e risiede sin dalla nascita.

⁽¹⁾ GU C 281 del 18.11.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 ottobre 2008
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Queen, su richiesta di: Synthon BV/Licensing Authority of the Department of Health

(Causa C-452/06) ⁽¹⁾

(Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano — Autorizzazione all'immissione in commercio — Medicinali essenzialmente analoghi — Procedura abbreviata — Procedura di mutuo riconoscimento — Motivi di rifiuto — Responsabilità di uno Stato membro — Violazione qualificata del diritto comunitario)

(2008/C 313/05)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Synthon BV

Convenuta: Licensing Authority of the Department of Health

con l'intervento di: SmithKline Beecham plc

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione degli artt. 8, 10, n. 1, lett. a), sub iii), nonché 28 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Procedura abbreviata per l'ottenimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio — Specialità medicinale «essenzialmente analoga» ad un prodotto autorizzato — Rifiuto di accettare una domanda di riconoscimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale accordata da un altro Stato membro — Obbligo di riconoscere l'autorizzazione accordata dallo Stato membro di riferimento a condizione di invocare la procedura prevista dalla direttiva per esaminare l'esistenza di un rischio eventuale per la sanità pubblica — Violazione sufficientemente grave del diritto comunitario da dare luogo ad un obbligo di risarcire i danni causati

Dispositivo

1) L'art. 28 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario

relativo ai medicinali per uso umano, osta a che uno Stato membro, che abbia ricevuto una domanda di mutuo riconoscimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano rilasciata da un altro Stato membro nell'ambito della procedura abbreviata di cui all'art. 10, n. 1, lett. a), sub iii), della medesima direttiva, respinga tale domanda in quanto il medicinale in questione non è essenzialmente analogo al medicinale di riferimento.

2) Il mancato riconoscimento da parte di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 28 della direttiva 2001/83, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano rilasciata da un altro Stato membro nell'ambito della procedura abbreviata di cui all'art. 10, n. 1, lett. a), sub iii), di tale direttiva, in quanto il medicinale di cui trattasi o non è essenzialmente analogo al medicinale di riferimento o appartiene ad una categoria di farmaci per i quali una prassi generale dello Stato membro interessato esclude che possa essere considerato essenzialmente analogo al medicinale di riferimento, costituisce una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario, tale da far sorgere la responsabilità di detto Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 ottobre 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — R.H.H. Renneberg/ Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-527/06) ⁽¹⁾

(Libera circolazione dei lavoratori — Art. 39 CE — Normativa tributaria — Imposta sui redditi — Determinazione della base imponibile — Cittadino di uno Stato membro che percepisce in quest'ultimo la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili — Residenza in un altro Stato membro)

(2008/C 313/06)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: R.H.H. Renneberg

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 39 e 56 CE — Determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito — Cittadino di uno Stato membro che percepisce la totalità del suo reddito in tale Stato ma risiede in un altro Stato membro — Normativa nazionale che non consente la deduzione del reddito negativo relativo ad un immobile situato in un altro Stato membro

Dispositivo

L'art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della quale un cittadino comunitario non residente nello Stato membro in cui percepisce redditi che costituiscono la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili non può, ai fini della determinazione della base imponibile dei detti redditi in tale Stato membro, far valere i redditi negativi concernenti una casa ad uso abitativo di sua proprietà situata in un altro Stato membro, mentre un residente nel primo Stato membro può far valere tali redditi negativi ai fini della determinazione della base imponibile dei suoi redditi.

(¹) GU C 56 del 10.3.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 ottobre 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-136/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali — Professione di controllore del traffico aereo)

(2008/C 313/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Muñoz Pérez, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16), e del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25) — Accesso alla professione di controllore del traffico aereo

Dispositivo

1) Non avendo adottato, per quanto riguarda la professione di controllore del traffico aereo, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tali direttive.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 117 del 26.5.2007.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 ottobre 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt für
Körperschaften III in Berlin/Krankenheim Ruhesitz am
Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH**

(Causa C-157/07) (¹)

(Libertà di stabilimento — Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) — Normativa tributaria — Trattamento fiscale delle perdite subite da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro del SEE e appartenente ad una società la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro dell'Unione europea)

(2008/C 313/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt für Körperschaften III in Berlin

Convenuta: Krankenhaus Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 31 dell'Accordo sullo spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 1) — Convenzione tributaria che previene la doppia imposizione e prevede la tassazione dei redditi realizzati dalla succursale nello suo Stato di stabilimento — Deduzione delle perdite della succursale dal reddito imponibile della società controllante — Impossibilità per la succursale di trasferire le perdite tributarie ad un periodo successivo — Recupero della totalità della deduzione delle perdite della succursale da parte dello Stato della controllante

Dispositivo

L'art. 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 non osta ad un regime fiscale nazionale che, dopo aver consentito di prendere in considerazione le perdite subite da una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quello in cui è stabilita la società dalla quale dipende la suddetta stabile organizzazione, ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito di tale società, prevede una reintegrazione fiscale delle perdite stesse allorché la stabile organizzazione citata realizza un profitto, qualora lo Stato ove la stessa stabile organizzazione è situata non conceda alcun diritto al riporto delle perdite subite da una stabile organizzazione appartenente ad una società stabilita in un altro Stato e qualora, in forza di una convenzione diretta a prevenire la doppia imposizione conclusa tra i due Stati interessati, i redditi di detta stabile organizzazione siano esentati dalla tassazione nello Stato in cui la società dalla quale quest'ultima dipende ha la sua sede.

(¹) GU C 129 del 9.6.2007.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Alfonso Luigi Marra/Eduardo De Gregorio (C-200/07), Antonio Clemente (C-201/07)

(Cause riunite C-200/07 e C-201/07) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Parlamento europeo — Volantino contenente affermazioni ingiuriose formulate da un suo membro — Domanda di risarcimento del danno morale — Immunità dei membri del Parlamento europeo)

(2008/C 313/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Alfonso Luigi Marra

Convenuti: Eduardo De Gregorio (C-200/07), Antonio Clemente (C-201/07)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (GU 1967, 152, pag. 13) e dell'art. 6, n. 2, del Regolamento interno del Parlamento europeo (GU 2005, L 44, pag. 1) — Domanda di risarcimento del danno morale subito a causa di espressioni ingiuriose formulate da un membro del Parlamento europeo — Competenza del giudice civile a statuire sull'esistenza dell'immunità in assenza di una decisione del Parlamento europeo

Dispositivo

Le norme comunitarie relative alle immunità dei membri del Parlamento europeo devono essere interpretate nel senso che, nell'ambito di un'azione per risarcimento danni promossa nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni che egli ha espresso,

— il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su tale azione, qualora non abbia ricevuto alcuna informazione in merito a una richiesta presentata al Parlamento europeo dal deputato di cui trattasi per ottenere la difesa dell'immunità prevista dall'art. 9 del Protocollo 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, non è tenuto a domandare al Parlamento europeo di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti dell'immunità;

— il giudice nazionale, qualora sia informato del fatto che lo stesso deputato ha presentato al Parlamento una richiesta di difesa della propria immunità, ai sensi dell'art. 6, n. 3, del regolamento interno del Parlamento europeo, deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento europeo che emetta al più presto un parere;

— il giudice nazionale, qualora ritenga che il deputato europeo goda dell'immunità prevista dall'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, è tenuto a non dar seguito all'azione promossa nei confronti del deputato europeo di cui trattasi.

(¹) GU C 229 del 17.9.2005.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club/ Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

(Causa C-253/07) ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Prestazioni di servizi connesse alla pratica dello sport — Prestazioni di servizi fornite alle persone che esercitano lo sport — Prestazioni di servizi fornite ad associazioni prive di personalità giuridica e a persone giuridiche — Inclusione — Presupposti)

(2008/C 313/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club

Convenuta: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Oggetto

Interpretazione dell'art. 13 A, n. 1, lett. m), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, Sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione di talune prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell'educazione fisica — Nozione di «persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica» — Ambito d'applicazione *ratione personae*

Dispositivo

1) L'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso copre anche, nel contesto di persone che esercitano lo sport, prestazioni di servizi fornite a persone giuridiche e a associazioni prive di personalità giuridica, purché — circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare — tali prestazioni siano strettamente connesse alla pratica dello sport e indispensabili al suo svolgimento, siano fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo e i beneficiari effettivi di dette prestazioni siano persone che esercitano lo sport.

2) L'espressione «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport», impiegata all'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva 77/388, non autorizza gli Stati membri a limitare l'esenzione prevista da tale disposizione con riferimento ai destinatari delle prestazioni di servizi in questione.

⁽¹⁾ GU C 183 del 4.8.2007.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV/deutsche internet versicherung AG

(Causa C-298/07) ⁽¹⁾

(Direttiva 2000/31/CE — Art. 5, n. 1, lett. c) — Commercio elettronico — Prestatore di servizi tramite Internet — Posta elettronica)

(2008/C 313/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Convenuta: deutsche internet versicherung AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. c) della direttiva 8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1) — Prestatore che offre i propri servizi esclusivamente via Internet, indicando sul suo sito solo il suo indirizzo di posta elettronica e che mette a disposizione dei destinatari uno spazio per porre quesiti scritti — Necessità per siffatto prestatore di servizi di indicare anche un numero di telefono

Dispositivo

L'art. 5, n. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio, sin da prima di qualsiasi stipulazione di contratto con questi ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatto rapida nonché una comunicazione diretta ed efficace. Tali informazioni non debbono obbligatoriamente corrispondere ad un numero di telefono. Esse possono consistere in una maschera di richiesta di informazioni elettronica, tramite la quale i destinatari del servizio possono rivolgersi in Internet al prestatore di servizi e alla quale quest'ultimo risponde per posta elettronica, fatte salve situazioni in cui un destinatario del servizio, che, dopo la presa di contatto per via elettronica con il prestatore di servizi, si trovi privato dell'accesso alla rete elettronica, chieda a quest'ultimo l'accesso ad una via di comunicazione non elettronica.

(¹) GU C 223 del 22.9.2007.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lunds tingsrätt — Svezia) — Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i Konkurs/Anders Holmqvist

(Causa C-310/07) (¹)

(Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Art. 8 bis — Attività in diversi Stati membri)

(2008/C 313/12)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Lunds tingsrätt

Parti

Ricorrente: Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i Konkurs

Convenuto: Anders Holmqvist

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lunds tingsrätt — Interpretazione dell'art. 8 bis della direttiva del Consiglio 20 ottobre

1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (GU L 270, pag. 10) — Garanzia della retribuzione per un lavoratore impiegato in un'impresa di trasporto stradale avente la sua sede e il suo unico stabilimento in uno Stato membro e che effettua consegne di merci tra lo Stato membro d'origine e altri Stati membri

Dispositivo

L'art. 8 bis della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, deve essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che un'impresa avente sede in uno Stato membro abbia delle attività sul territorio di un altro Stato membro, non è necessario che essa disponga di una filiale o di uno stabilimento fisso in tale altro Stato. Occorre, tuttavia, che tale impresa disponga in quest'ultimo Stato di una presenza economica stabile, caratterizzata dall'esistenza di risorse umane che le consentano di compiere determinate attività. Nel caso di un'impresa di trasporti che ha sede in uno Stato membro, la semplice circostanza che un lavoratore da essa occupato in detto Stato effettui consegne di merci tra quest'ultimo Stato e un altro Stato membro non può consentire di concludere che detta impresa disponga di una presenza economica stabile in un altro Stato membro.

(¹) GU C 211 dell'8.9.2007.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil — Spagna) — Kirtruna SL, Elisa Viganò/Red Elite de Electrodomésticos SA, Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Electro Calvet SA

(Causa C-313/07) (¹)

(Politica sociale — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento d'impresa — Salvaguardia dei diritti dei lavoratori — Procedura d'insolvenza — Successione nel contratto di locazione)

(2008/C 313/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil

Parti

Ricorrenti: Kirtruna SL, Elisa Vigano

Convenuti: Red Elite de Electrodomésticos SA, Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Electro Calvet SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil — Interpretazione della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16)

Dispositivo

L'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, non impone, in caso di trasferimento di impresa, di mantenere il contratto di locazione di un locale commerciale concluso dal cedente dell'impresa con un terzo anche se la risoluzione di tale contratto rischia di comportare la risoluzione dei contratti di lavoro trasferiti al cessionario.

(¹) GU C 211 dell'8.9.2007.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Raffinerie Tirlémontoise SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Causa C-200/06) (¹)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Zucchero — Contributi alla produzione — Modalità d'applicazione del regime delle quote — Presa in considerazione dei quantitativi di zucchero contenuti in prodotti trasformati — Determinazione delle eccedenze esportabili — Determinazione della perdita media)

(2008/C 313/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio

Parti

Ricorrente: Raffinerie Tirlémontoise SA

Convenuto: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) (Ufficio belga per l'intervento e le restituzioni)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretazione dell'art. 15, del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40) — Validità del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 316, pag. 64), del regolamento (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 254, pag. 4), del regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 278, pag. 13), del regolamento (CE) della Commissione 11 ottobre 2001, n. 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 15) e del regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 2000, n. 2267, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare (GU L 259, pag. 29) — Metodo di calcolo utilizzato per stimare la perdita complessiva da finanziare mediante il contributo alla produzione — Presa in considerazione, ai fini di determinare le eccedenze esportabili, di tutti i quantitativi di zucchero esportati e, per determinare la perdita media per tonnellata di zucchero, solamente dei quantitativi che hanno comportato il versamento della restituzione all'esportazione

Dispositivo

1) Ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, l'eccedenza esportabile include i quantitativi di zucchero prevista da tale articolo contenuti in prodotti trasformati esportati senza che fossero effettivamente pagate delle restituzioni.

L'art. 15, n. 1, lett. d), del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati previsti da tale articolo devono essere presi in considerazione in vista della determinazione della perdita media per tonnellata di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano state o meno effettivamente pagate delle restituzioni.

L'esame dell'art. 6, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, eventualmente, come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 27 giugno 2003, n. 1140 e 9 gennaio 2004, n. 38, non ha rilevato l'esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.

2) L'esame dei regolamenti (CE) della Commissione 12 ottobre 2000, n. 2267, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare, 11 ottobre 2001, n. 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero e 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, non ha rilevato l'esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.

I regolamenti (CE) 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero e 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sono invalidi.

(¹) GU C 165 del 15.7.2006.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre — Francia) — SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) (C-175/07), Sucrieries et Raffineries d'Erstein SA (C-176/07), Sucrieries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA (C-177/07), Sucrierie de Bourgogne SA (C-178/07), Sucrierie Bourdon (C-179/07), Sucrieries du Marquenterre SA (C-180/07), Cristal Union (C-181/07), Lesaffre Frères SA (C-182/07), Vermendoise Industries SAS (C-183/07), Sucrieries de Toury et Usines annexes SA (C-184/07)/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

(Cause riunite da C-175/07 a C-184/07) (¹)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Zucchero — Contributi alla produzione — Modalità d'applicazione del regime delle quote — Presa in considerazione dei quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati — Determinazione delle eccedenze esportabili — Determinazione della perdita media)

(2008/C 313/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Nanterre — Francia

Parti

Ricorrenti: SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) (C-175/07), Sucrieries et Raffineries d'Erstein SA (C-176/07), Sucrieries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA (C-177/07), Sucrierie de Bourgogne SA (C-178/07), Sucrierie Bourdon (C-179/07), Sucrieries du Marquenterre SA (C-180/07), Cristal Union (C-181/07), Lesaffre Frères SA (C-182/07), Vermendoise Industries SAS (C-183/07), Sucrieries de Toury et Usines annexes SA (C-184/07)

Convenuti: Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) — Validità, alla luce dell'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1), nonché del principio di proporzionalità e del divieto di discriminazione, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40) — Validità, alla luce dei regolamenti (CE) n. 1260/2001 e 314/2002, del regolamento della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 12) — Contributo alla produzione che include i quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati, esportati senza beneficiare di restituzioni all'esportazione.

Dispositivo

1) L'esame dell'art. 6, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 gennaio 2004, n. 38, non ha rilevato l'esistenza di elementi tali da inficiarne la validità, dal momento che tale disposizione non prevede, ai fini del calcolo del contributo alla produzione, l'esclusione dall'eccedenza esportabile dei quantitativi di zucchero contenuti in prodotti trasformati ed esportati per i quali non è stata concessa alcuna restituzione all'esportazione.

2) Il regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, è invalido.

(¹) GU C 117 del 26.5.2007.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 luglio 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van
beroep te Antwerpen — Belgio) — Gerlach & Co. NV/Stato
del Belgio**

(Causa C-477/07) ⁽¹⁾

**(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura
— Codice doganale comunitario — Nozioni di «contabilizza-
zione» e di «comunicazione» dell'importo dei dazi doganali al
debitore — Previa contabilizzazione dell'importo del debito
doganale — Recupero del debito doganale)**

(2008/C 313/16)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Gerlach & Co. NV

Convenuto: Stato del Belgio

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretazione degli artt. 217 e 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e dell'art. 6 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) (attualmente regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom) (GU L 130, pag. 1) — Nozioni di «contabilizzazione» e di «comunicazione» dell'importo dei dazi doganali al debitore — Previa contabilizzazione dell'importo del debito doganale — Recupero del debito

Dispositivo

1) L'art. 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la «contabilizzazione» dell'importo dei dazi da recuperare, ivi prevista, costituisce la «contabilizzazione» di detto importo quale definita all'art. 217, n. 1, di questo regolamento, e che tale contabilizzazione deve essere distinta dall'iscrizione di detti dazi nella contabilità delle risorse proprie, ai sensi dell'art. 6 del regolamento del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552 (CEE, Euratom), recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

2) L'art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione dell'importo dei dazi da recuperare deve essere stata preceduta dalla contabilizzazione di detto importo da parte delle autorità doganali dello Stato membro e che detto importo, non essendo stato oggetto di una comunicazione regolare, conformemente alla sopracitata disposizione, non può essere recuperato da tali autorità. Tuttavia, queste ultime conservano la facoltà di procedere ad una nuova comunicazione di questo importo, nel rispetto delle condizioni previste dalla summenzionata disposizione e delle norme sulla prescrizione in vigore alla data in cui è sorto il debito doganale.

⁽¹⁾ GU C 8 del 12.1.2007.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 1° agosto
2008 — A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl e
altri/Ministero della Salute e Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA)**

(Causa C-353/08)

(2008/C 313/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl e altri

Convenuti: Ministero della Salute e Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Questioni pregiudiziali

1) Dopo le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 ⁽¹⁾ che modulano il rapporto tra le pubbliche autorità di uno Stato membro e le imprese farmaceutiche — nel senso di affidare la determinazione del prezzo di una specialità medicinale o il suo aumento alle indicazioni fornite dalle prime ma nella misura riconosciuta dall'autorità preposta, quindi sulla base di una interlocuzione tra le imprese stesse e le autorità preposte al controllo della spesa farmaceutica — l'articolo 4, paragrafo 1, disciplina «il blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie» configurandolo

come un mezzo di carattere generale da sottoporre a verifica, al fine di stabilirne il mantenimento, almeno una volta all'anno con riferimento alle condizioni macroeconomiche esistenti nello Stato membro.

La disposizione attribuisce alle autorità competenti un termine di 90 giorni per provvedere, prevedendo che queste, allo spirare di esso, debbano annunciare quali sono le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo apportate;

Si chiede di conoscere se l'interpretazione di tale disposizione nella parte che si riferisce alle «eventuali diminuzioni previste» è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia previsto, o meno, anche un altro rimedio generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte e di certe categorie di specialità medicinali;

- 2) Si chiede di conoscere se l'articolo 4, paragrafo 1 — nella parte in cui impone alle Autorità competenti di uno Stato membro di verificare, almeno una volta all'anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le condizioni macroeconomiche giustificano la prosecuzione del blocco medesimo — può essere interpretato nel senso che, ammessa la riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, è possibile il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010);
- 3) Se, ai sensi del predetto articolo 4 — da leggere alla luce delle premesse che si soffermano sullo scopo principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali individuate nella «promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali e prezzi ragionevoli e dall'esigenza di evitare disparità di misure che possano ostacolare o falsare il commercio intercomunitario di dette specialità» — possa ritenersi compatibile con la disciplina comunitaria l'adozione di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa solo «stimati» anziché «accertati» (il quesito riguarda entrambe le fattispecie);
- 4) Se le esigenze connesse al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a determinarsi debbano essere collegati puntualmente, alla sola spesa farmaceutica oppure se possa ritenersi rientrante nella sfera di potestà degli Stati nazionali la facoltà discrezionale di tener comunque conto anche dai dati relativi alle altre spese sanitarie.

(¹) Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, pag. 8).

Ricorso proposto il 2 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-385/08)

(2008/C 313/18)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Šimerdová e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, mantenendo in vigore le autorizzazioni di immissione in commercio di medicinali generici corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2001/83/CE (¹) in combinato disposto con l'art. 13, n. 4, del regolamento n. 2309/93 (²) nonché con gli artt. 89 e 90 del regolamento (CE) n. 726/2004 (³);
- dichiarare che, introducendo e mantenendo sul mercato dopo il 1° maggio 2004 medicinali per cui non è stata rilasciata l'autorizzazione di immissione in commercio conformemente all'art. 6, n. 1, della direttiva 2001/83/CE, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale articolo;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ad avviso della ricorrente l'autorizzazione di immissione in commercio di medicinali che sono oggetto della decisione del Ministro della sanità della Repubblica di Polonia, che sono state adottate nel periodo gennaio-aprile 2004 e contengono raccomandazioni integrative o esigono ricerche aggiuntive, non può rientrare nel periodo transitorio fissato al punto 1.5 dell'allegato XII dell'Atto redatto alle condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all'UE, poiché tali decisioni del Ministro della sanità non integravano gli estremi di un'autorizzazione di immissione in commercio ai sensi del punto 1.5 dell'Allegato XII dell'Atto. L'immissione in commercio dei medicinali controversi avrebbe dovuto essere effettuata via l'autorizzazione della medesima, rilasciata conformemente alla direttiva 2001/83/CE o al regolamento 2309/93/CE.

Inoltre, ad avviso della ricorrente, l'immissione in commercio di medicinali corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix non sarebbe potuta rientrare nel periodo transitorio istituito al punto 1.5 dell'Allegato XII dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, poiché la deroga ivi prevista riguardava esclusivamente i requisiti di sicurezza, qualità ed efficacia di cui alla direttiva 2001/83/CE, non però il periodo di tutela di dieci anni fissato all'art. 13, n. 4, del regolamento (CEE) n. 2309/93, nonché agli artt. 89 e 90 del regolamento (CE) n. 726/2004.

- (¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 29.11.2001, pagg. 67-128).
- (²) Regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214 del 24.8.1993, pagg. 1-21).
- (³) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pagg. 1-33).

Impugnazione proposta il 19 settembre 2008 dalla Knauf Gips KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-52/03, Knauf Gips KG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-407/08 P)

(2008/C 313/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Knauf Gips KG (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e S. Thomas)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— annullare l'intera sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-52/03, Knauf Gips KG/Commissione;

- in subordine, rinviare al Tribunale di primo grado perché decida nuovamente la causa;
- in via di ulteriore subordine, ridurre adeguatamente, quanto meno a 54,51 Mio EUR, l'ammenda irrogata alla ricorrente all'art. 3 della decisione della Commissione 27 novembre 2002 (la «decisione»);
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione della sentenza con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della Knauf Gips KG contro la decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, poggia sui seguenti motivi.

1. Primo motivo: violazione dei diritti della difesa, compreso il diritto al contraddittorio. Il Tribunale non avrebbe tratto le dovute conclusioni dal diniego di accesso a documenti a carico e dall'occultamento, dall'altro lato, di elementi di prova a scarico. Con il primo capo del motivo si fa valere che la decisione avrebbe dovuto essere annullata in quanto adottata senza che la Commissione consentisse alla ricorrente di visionare documenti a carico sui quali detta decisione si fonderebbe in larga misura. Con il secondo capo, invece, la ricorrente censura un'altra e distinta violazione dei diritti della difesa che vizierebbe la sentenza impugnata, in quanto la Commissione le avrebbe illegittimamente tenuto nascosti anche elementi di prova a scarico; un motivo in più — tale occultamento — per annullare la decisione.
2. Secondo motivo: violazione dell'art. 81, n. 1, CE, per comportamenti contrari a principi basilari del diritto probatorio, segnatamente quello dell'*in dubio pro reo*, nonché infrazioni al diritto sostanziale, relative in particolare alla fattispecie della pratica concordata, che avrebbero condotto all'erronea supposizione nella sentenza impugnata che fosse stato violato l'art. 81, n. 1, CE.
3. Terzo motivo: violazione del limite del 10 % di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento (CEE) n. 17/62. A torto il Tribunale avrebbe imputato alla ricorrente il volume d'affari di società che né sono sue controllate né la controllano. Con tali società essa non formerebbe un'entità unica dal punto di vista economico.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 22 settembre 2008 — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen

(Causa C-410/08)

(2008/C 313/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Swiss Caps AG

Convenuto: Hauptzollamt Singen

Questioni pregiudiziali

1) Se la voce 1517 della nomenclatura combinata [Allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 — Nomenclatura combinata (NC)] ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che devono essere classificate in tale voce le preparazioni composte da un solo olio o grasso concentrato, al quale è stata aggiunta esclusivamente vitamina E e che per il resto non è stato oggetto di lavorazione.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

se la voce 1517 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che un'aggiunta di vitamina E concentrata (concentrato di D-alfa-tocoferolo) in una quantità pari a 22,8 mg per 600 mg di olio di pesce concentrato (incromega EPA SR 500 TG) comporti un'estromissione della merce da tale voce.

3) In caso di soluzione affermativa della prima questione e di soluzione negativa della seconda questione:

se le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, regola 5, debbano essere interpretate nel senso che gli involucri delle capsule composti da 212,8 mg di gelatina, 77,7 mg di glicerolo e 159,6 mg di acqua depurata e contenenti sostanze aventi la funzione di integratori alimentari, devono essere considerati come imballaggio.

4) In caso di soluzione negativa della terza questione:

se la voce 1517 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che un involucro di una capsula composto da 212,8 mg di gelatina, 77,7 mg di glicerolo e

159,6 mg di acqua depurata implichi un'estromissione delle summenzionate capsule da tale voce.

⁽¹⁾ GU L 256, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 22 settembre 2008 — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen

(Causa C-412/08)

(2008/C 313/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Swiss Caps AG

Convenuto: Hauptzollamt Singen

Questioni pregiudiziali

1) Se la voce 1517 della nomenclatura combinata [Allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 — Nomenclatura combinata (NC)] ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che un'aggiunta di 10 mg di lecitina, 18,8 mg di vitamina E, 8,2 mg di cera, 8 mg di calcio pantotenato, 0,2 mg di acido folico e 0,11 mg di biotina ad una miscela composta da 500 mg di olio di nigella pressato a freddo (62,5 ovvero 83,3 %), 38,7 mg di olio di soia e 16 mg di burro concentrato debba essere considerata a tal punto minima da non influire sull'assegnazione di una siffatta preparazione a tale voce.

2) Nel caso di soluzione affermativa della prima questione:

se le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, regola 5, debbano essere interpretate nel senso che gli involucri delle capsule il cui contenuto sia costituito dalle sostanze summenzionate devono essere considerati come imballaggio.

3) Nel caso di soluzione negativa della seconda questione:

se la voce 1517 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che un involucro di una capsula composto da 313,97 mg di decotto di gelatina (47,3 % di gelatina, 17,2 % mg di glicerina, 35,5 % di acqua), da 4,30 mg di pasta composta per il 50 % da diossido di titanio, per il 50 % da glicerina nonché da 1,73 mg di pasta composta per il 25 % da lacca giallo chinolina e per il 75 % da glicerina, implica un'estromissione delle summenzionate capsule da tale voce.

(¹) GU L 256, pag. 1.

Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 dalla Complejo Agrícola, SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 14 luglio 2008, causa T-345/06, Complejo Agrícola, SA/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna

(Causa C-415/08 P)

(2008/C 313/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Complejo Agrícola, SA (rappresentanti: avv.ti A. Menéndez Menéndez e G. Yanguas Montero)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee e Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ricevibile l'impugnazione;
- annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008, notificata alla ricorrente in data 18 luglio 2008 (l'«ordinanza del TPG»), con cui il TPG: a) dichiara irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Complejo Agrícola (il «ricorso di annullamento») avverso la decisione [della Commissione] 19 luglio 2006, 2006/613/CE (¹), che adotta, a norma della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (la «decisione 2006/613»), e b) impone alla Complejo Agrícola di sopportare le sue spese e quelle corrispondentemente sostenute dalla Commissione delle Comunità europee (la «Commissione»);
- rinviare la causa al Tribunale, affinché dichiari ricevibile il ricorso di annullamento e decida nel merito relativamente

alle domande della Complejo Agrícola presentate nel ricorso di annullamento;

- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Complejo Agrícola nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

L'ordinanza del TPG riconosce che la decisione 2006/613 è un atto impugnabile. Ciò non dimeno il TPG nega la legittimazione attiva della Complejo Agrícola ad impugnarla, poiché, a suo parere, la decisione 2006/613, che dichiara sito di importanza comunitaria (SIC) il sito Acebuchales de la Campiña sur de Cádiz — codice ES 6120015 — (il «SIC Acebuchales»), che interessa una parte del podere «Las Lomas», di cui la Complejo Agrícola è proprietaria, non riguarda direttamente la Complejo Agrícola, in quanto non le impone obblighi concreti né richiede sviluppo normativo interno.

La Complejo Agrícola considera che l'ordinanza del TPG interpreta erroneamente l'art. 230 del Trattato che istituisce la Comunità europea (il «Trattato CE») quando, in conformità di tale disposizione, così come interpretato dalla più recente giurisprudenza, la ricorrente sarebbe perfettamente legittimata ad impugnare la decisione 2006/613 dal momento che la riguarda direttamente e individualmente. È per tale motivo che occorre annullare l'atto impugnato.

La decisione 2006/613 riguarda direttamente la Complejo Agrícola, sia effettuando un esame nella prospettiva dell'interpretazione giurisprudenziale formale dell'incidenza diretta, ormai superata, sia partendo dall'interpretazione materiale attualmente riconosciuta da questa Corte.

L'atto impugnato paragona la situazione della Complejo Agrícola a precedenti anteriori con cui non ha nulla a che vedere, senza analizzare le circostanze concrete che ricorrono nella fattispecie in discussione, e che, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria, deve portare a riconoscere la legittimazione attiva della Complejo Agrícola. Di fatti, la differenza essenziale nel caso di cui trattasi rispetto a quelli considerati nei precedenti citati nell'ordinanza del TPG è che, all'adozione della decisione 2006/613, la normativa spagnola di tutela dei SIC era già stata approvata e si sapeva con certezza quali sarebbero state le conseguenze giuridiche dell'approvazione della decisione 2006/613 sulla Complejo Agrícola, cosicché la possibilità che lo Stato spagnolo disapplicasse la decisione 2006/612 era meramente teorica. Tale realtà non può essere snaturata, come invece pretende l'ordinanza del TPG, sulla base della possibilità che lo Stato spagnolo, nel futuro, possa modificare le norme già approvate di tutela dei SIC.

(¹) GU L 259 del 21.9.2006, pag. 1.

Ricorso presentato il 24 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-423/08)

(2008/C 313/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e A. Caeiros, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Constatere che la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi che le incombono in virtù degli articoli 2, 6, 9, 10 e 11 dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1552/89⁽¹⁾ del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e n. 1150/2000⁽²⁾ del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, nonché dell'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽³⁾ del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, a causa dell'inosservanza dei termini per l'iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione *a posteriori* e del conseguente tardivo versamento di queste ultime alle Comunità;
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La Commissione rimprovera alle Autorità italiane il mancato rispetto, in caso di riscossione *a posteriori* di risorse doganali, dei termini per l'iscrizione delle risorse proprie previsti dalla regolamentazione comunitaria applicabile in materia, nella misura in cui tali Autorità accordano al soggetto passivo una proroga (di sessanta giorni) ai fini della consultazione del verbale di contestazione, prima di procedere al calcolo dei diritti all'importazione, col risultato di ingenerare ritardi nell'accreditamento delle risorse proprie comunitarie in questione. Tale fenomeno è emerso nel corso di un controllo delle risorse proprie effettuato in Italia dal 6 al 10 novembre 2000.

Ora, secondo la Commissione tale prassi operativa non risulta compatibile con le vigenti disposizioni comunitarie in materia di riscossione *a posteriori*. Infatti, le condizioni per l'accertamento dei diritti sono soddisfatte non appena le Autorità nazio-

nali redigono il verbale in cui si informa il soggetto passivo dell'importo dei diritti da riscuotere, in quanto tale documento indica al contempo il nome del debitore e l'importo dei diritti da riscuotere. Nella misura in cui in Italia i diritti sono accertati e registrati soltanto allo scadere del termine concesso al soggetto passivo per contestare la rettifica dei diritti notificatagli, la regolamentazione nazionale interessata non è conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie, e può dar luogo a ritardi, nella fattispecie per quanto concerne la data di messa a disposizione delle risorse proprie comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 155, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 130, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 302, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage (Paesi Bassi) il 29 settembre 2008 — Monsanto Technology LLC/1. Cefetra BV, 2. Cefetra Feed Service BV, 3. Cefetra Futures BV e 4. Repubblica argentina e Miguel Santiago Campos, agente nella sua funzione di Segretario di stato per l'Agricoltura, Allevamento, Pesca e Alimenti, e Monsanto Technology LLC/1. Vopak Agencies Rotterdam BV e 2. Alfred C. Toepfer International GmbH

(Causa C-428/08)

(2008/C 313/24)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank 's-Gravenhage

Parti

Ricorrente: Monsanto Technology LLC

Convenuti:

1. Cefetra BV
2. Cefetra Feed Service BV
3. Cefetra Futures BV
4. Repubblica argentina, e Miguel Santiago Campos, agente nella sua funzione di Segretario di stato per l'Agricoltura, Allevamento, Pesca e Alimenti

Ricorrente: Monsanto Technology LLC

Convenuti:

1. Vopak Agencies Rotterdam BV
2. Alfred C. Toepfer International GmbH

Ricorso proposto il 1° ottobre 2008 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), del 9 luglio 2008 cause riunite T-296/05 e T-408/05, Marcuccio/Commissione

(Causa C-432/08 P)

(2008/C 313/25)

Lingua processuale: l'italiano

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE⁽¹⁾, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU 1998, L 213, pagg. 13-21) debba essere interpretato nel senso che la protezione da esso attribuita può essere invocata anche in una situazione come quella in esame nel presente procedimento, in cui il prodotto (la sequenza DNA) fa parte di un materiale importato nell'Unione europea (farina di soia) e nel momento dell'asserita violazione non svolge la sua funzione, ma l'ha svolta o potrebbe nuovamente svolgerla dopo che è stato isolato dal materiale ed è stato immesso nella cellula di un organismo.

2) Se si presume la presenza della sequenza del DNA descritta nella conclusione 6 del brevetto, numero EP 0 546 090, nella farina di soia importata nella Comunità dalla Cefetra e dalla ACTI e se si presume che il DNA è incorporato nella farina di soia ai sensi dell'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU 1998, L 213, pagg. 13-21) e che non svolge più in essa la sua funzione:

se la protezione descritta di un brevetto per materiale biologico, attribuita dalla direttiva e segnatamente dall'art. 9, osti a che la normativa nazionale sui brevetti riconosca (inoltre) protezione assoluta al prodotto (il DNA) come tale, a prescindere dal fatto che il DNA svolga o meno la sua funzione, e se la protezione attribuita dall'art. 9 debba pertanto essere considerata esaustiva nella situazione menzionata in quell'articolo, in cui il prodotto consiste nell'informazione genetica o contiene siffatta informazione, prodotto che è incorporato nel materiale, nel quale materiale è inclusa l'informazione genetica.

3) Se ai fini della soluzione della questione che precede faccia differenza il fatto che il brevetto numero EP 0 546 090 sia stato richiesto e rilasciato (il 19 giugno 1996) prima dell'adozione della direttiva 98/44, e che ad un siffatto prodotto prima dell'adozione della direttiva venisse attribuita protezione assoluta ai sensi della normativa nazionale sui brevetti.

4) Se ai fini della soluzione delle questioni precedenti si possa utilizzare l'accordo TRIPS, e segnatamente i suoi artt. 27 e 30.

⁽¹⁾ GU L 213, pag. 13.

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

— 1. In ogni caso:

1.a) annullare *in toto* la sentenza impugnata;

1.b) dichiarare perfettamente ricevibili entrambi i ricorsi *de quibus*;

ed inoltre:

— 2/A. *in via principale*, accogliere le conclusioni formulate dall'attore in primo grado, vale a dire: (2/A.1) annullare le decisioni controverse; (2/A.2) annullare, per quanto necessario, entrambe le decisioni di rigetto dei reclami *de quibus*; (2/A.3) condannare la convenuta, a titolo di rimborso del complemento delle spese mediche sostenute dall'attore e di cui alle domande *de quibus* ed al fine di ottenere un rimborso pari al 100 %, ovvero a titolo di risarcimento per il danno risultante dai comportamenti illeciti tenuti dalla convenuta, a corrispondere al ricorrente le somme di importo pari, rispettivamente, a 2 572,32 EUR (diconsi euro duemilacinquecentosettantadue/32) ed a 381,04 EUR (diconsi euro trecentottantuno/04), ovvero delle somme superiori o inferiori a quelle immediatamente suindicate e che codesta Ecc. ma Corte vorrà ritenere giuste ed eque; (2/A.4) condannare la convenuta a versare al ricorrente gli interessi di mora sulle somme di cui all'immediatamente precedente punto 2/A.3 di questo ricorso d'appello, nella misura la capitalizzazione il *dies a quo* ed il *dies ad quem* determinati in conformità a quanto leggesi negli atti delle cause *de quibus*; (2/A.5) condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese diritti ed onorari di procedura, da quest'ultimo sopportati, inerenti questo ricorso d'appello ed altresì le cause *de quibus*;

ovvero,

— 2 B. in via subordinata, rinviare entrambe le cause *de quibus* al Tribunale perché statuisca nuovamente in merito ad entrambe.

Motivi e principali argomenti

Snatramento e travisamento dei fatti nonché delle affermazioni del ricorrente nei suoi scritti, conseguenti anche ad inesattezza materiale degli accertamenti svolti dal Tribunale (in particolare, punti 30, 44, 46 e 49 della sentenza impugnata).

Erronea e falsa interpretazione ed applicazione della nozione di atto impugnabile, anche per confusione, irragionevolezza, illogicità, violazione dell'articolo 231 del Trattato CE e disconoscimento della giurisprudenza relativa agli effetti dell'annullamento, da parte del giudice comunitario, di una decisione emanata da un'istituzione comunitaria, violazione del principio dell'autorità della *res iudicata*, violazione del principio della separazione dei poteri (in particolare, punti 43, 44 e 49 della sentenza impugnata).

Carenza assoluta di istruttoria ed omessa pronuncia su di un punto fondamentale della controversia (in particolare, punto 12 e punti da 43 a 51 inclusi della sentenza impugnata).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 1° ottobre 2008 — Yaesu Europe BV/Bundeszentralamt für Steuern

(Causa C-433/08)

(2008/C 313/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Yaesu Europe BV

Convenuto: Bundeszentralamt für Steuern

Questioni pregiudiziali

1) Se la nozione di «firma», che compare nel modello di cui all'allegato A dell'ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾ ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, e viene utilizzata per la presentazione di una domanda di rimborso di imposte sulla cifra di affari ai sensi dell'art. 3, lett. a), della medesima direttiva, costituisca una nozione comunitaria da interpretarsi in modo unitario.

2) In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1):

Se la nozione di «firma» vada intesa nel senso che la domanda di rimborso debba essere obbligatoriamente firmata dal soggetto passivo in persona oppure, nel caso di una persona giuridica, dal rappresentante legale, o se sia sufficiente la firma di un procuratore (per esempio un rappresentante fiscale o un dipendente del soggetto passivo).

⁽¹⁾ GU L 331, pag. 11.

Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-438/08)

(2008/C 313/27)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e M. Teles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo imposto, ai sensi, in particolare, degli artt. 3, n. 2, 6 n. 1 e 7 del decreto legge n. 550/99 del 15 dicembre 1999, nonché dell'art. 1, lett. e) del decreto ministeriale 9 dicembre 2000, n. 1165/2000, restrizioni alla libertà di stabilimento di soggetti di altri Stati membri che intendano esercitare in Portogallo l'attività di controllo dei veicoli, ossia la subordinazione all'interesse pubblico della concessione di autorizzazioni, il requisito di un capitale sociale minimo di 100 000 EUR, la limitazione dell'oggetto sociale delle imprese e le norme di incompatibilità con altre attività di socio, gestore e amministratore, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 43 del trattato CE;

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La subordinazione della concessione di nuove autorizzazioni all'interesse pubblico costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, in quanto le persone giuridiche di altri Stati membri che intendono esercitare l'attività di controllo di veicoli in Portogallo vengono assoggettate al potere discrezionale delle autorità nazionali competenti, il che produce una grave incertezza giuridica quanto alla portata dei loro diritti.

Il requisito di un capitale sociale minimo di 100 000 EUR deve essere considerato una restrizione alla libertà di stabilimento, laddove impedisce a un operatore comunitario con un capitale sociale inferiore all'importo minimo richiesto dalla normativa portoghese di creare una filiale o una succursale sul territorio portoghese.

La limitazione dell'oggetto sociale di impresa all'esercizio di attività di controllo di veicoli costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, laddove gli operatori comunitari che forniscono legalmente altri servizi in contemporanea (controllo, riparazione e revisione di veicoli) nello Stato membro di stabilimento sono costretti a modificare l'oggetto dell'impresa e, magari, addirittura la propria struttura interna per poter estendere al Portogallo la propria attività di controllo dei veicoli. Inoltre, questo requisito non può essere considerato necessario a garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei fornitori di tale servizio.

Le norme sull'incompatibilità imposte ai soci, gestori e amministratori dell'impresa che si dedicano alla fabbricazione, riparazione, noleggio, importazione o vendita di veicoli, parti di veicoli e accessori oppure all'esercizio dell'attività di trasporto possono avere effetti restrittivi paragonabili a quelli della libertà della limitazione dell'oggetto sociale e creare restrizioni significative alla libertà di stabilimento delle imprese di altri Stati membri che intendano esercitare l'attività di controllo di veicoli in Portogallo, poiché i fornitori di servizi di controllo di veicoli che hanno già legalmente sede in un altro Stato membro, con soci, gestori o amministratori che si dedicano a altre attività nello Stato membro di stabilimento, dovrebbero modificare la loro struttura interna, separarsi da quei soci o fargli abbandonare le attività incompatibili.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio) il 6 ottobre 2008 — VZW Vlaamse Federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewaterkers «VEBIC», altre parti: Raad voor de Mededinging en Minister van Economie

(Causa C-439/08)

(2008/C 313/28)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: VZW Vlaamse Federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewaterkers «VEBIC»

Altre parti: Raad voor de Mededinging en Minister van Economie

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il [regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003 (¹), concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato e in particolare gli artt. 2, 15, n. 3 e 35, n. 1] (...) debba essere interpretato nel senso che direttamente da esse le autorità nazionali della concorrenza traggono la possibilità di formulare osservazioni scritte sui motivi formulati nel contesto di un procedimento di impugnazione di una loro decisione, e possono anche avanzare motivi di fatto e di diritto, con la conseguenza che questa possibilità non può essere esclusa da uno Stato membro.
- 2) Se le stesse disposizioni debbano essere interpretate nel senso che, per un'applicazione efficace delle norme di concorrenza, volte alla tutela dell'interesse generale, le autorità pubbliche di vigilanza designate come autorità garanti della concorrenza abbiano non solo la possibilità, ma anche l'obbligo di partecipare ad un procedimento d'impugnazione avverso decisioni da esse adottate, esponendo le loro argomentazioni sui motivi di fatto e di diritto avanzati.
- 3) In caso di soluzione affermativa delle questioni 1) e 2), se siffatte disposizioni debbano essere interpretate nel senso che, in assenza di disposizioni nazionali relative alla partecipazione dell'autorità garante della concorrenza al procedimento d'impugnazione, e allorché siano state designate diverse autorità, l'autorità competente per le decisioni elencate all'art. 5 del regolamento sia anche quella che interviene nel procedimento d'impugnazione avverso la sua decisione.
- 4) Se le soluzioni delle questioni che precedono siano diverse nel caso in cui l'autorità garante della concorrenza, in base alla normativa nazionale, operi quale organo giurisdizionale e/o quando la decisione finale è stata adottata a conclusione di un'istruttoria svolta da un organo, facente parte di siffatto organo giurisdizionale, incaricato di redigere le censure e una bozza di decisione.

⁽¹⁾ GU L 1, pag. 1.

Ricorso proposto il 20 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-456/08)

(2008/C 313/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos, M. Konstantinidis e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Irlanda, applicando le disposizioni relative ai termini di decadenza previsti dalla propria normativa interna a disciplina dell'esercizio del diritto di ricorso nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, e a causa della mancata notifica al denunciante dell'aggiudicazione nell'ambito della decisione di aggiudicazione in esame, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti, in particolare relativi ai termini applicabili ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori⁽¹⁾, nell'interpretazione datane dalla Corte e, per quanto riguarda la mancata notifica, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665/CEE, nell'interpretazione datane dalla Corte, nonché dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori⁽²⁾;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la normativa irlandese non soddisfa il principio fondamentale della certezza del diritto, né il requisito di efficacia alla luce della direttiva 89/665/CEE, che ne costituisce un'applicazione, in quanto i partecipanti alla gara d'appalto permangono incerti in merito alla loro posizione quando si trovano a decidere di impugnare una decisione di aggiudicazione adottata da un'amministrazione aggiudicatrice nel contesto di un procedimento di aggiudicazione relativo ad un appalto pubblico articolato in due fasi e nel corso del quale l'offerente aggiudicatario è stato selezionato anteriormente all'adozione della decisione finale di aggiudicazione. L'Irlanda è tenuta ad adottare provvedimenti idonei a garantire che i partecipanti alla gara non nutrano legittimamente dubbi in merito a quale sia la decisione promanante dall'amministrazione aggiudicatrice che essi sono legittimati ad impugnare, né a partire da quale momento debba essere calcolata la decorrenza dei termini ai fini di tale impugnazione. I partecipanti alla gara devono sapere con chiarezza se l'«Order 84 A» si applichi non soltanto alle decisioni di aggiudicazione ma anche alle decisioni adottate *ad interim* dall'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di aggiudicazione dell'appalto (ad esempio per quanto concerne la selezione dell'offerente aggiudicatario), con il risul-

tato che le circostanze contenute nella decisione adottata *ad interim* non possono essere impugunate dopo lo scadere del termine calcolato a partire da detta decisione, e neanche la decisione di aggiudicazione può essere impugnata sulla base delle stesse circostanze ivi esposte.

L'«Order 84 A» richiede che le azioni di ricorso debbano essere intentate «alla prima occasione e, in ogni caso, entro tre mesi». La Commissione ritiene che questa formulazione lasci i partecipanti alla gara d'appalto incerti per quanto riguarda la loro posizione nel momento in cui si trovano a prendere in esame l'eventualità di avvalersi del diritto, ad essi offerto dalla normativa comunitaria, ad un effettivo rimedio giurisdizionale contro una decisione adottata da un'autorità aggiudicatrice. Secondo la Commissione è necessario che sia reso chiaro e inequivocabile ai partecipanti alla gara quale termine di scadenza si applichi per la proposizione del ricorso contro le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice, e che, per garantire l'osservanza del principio fondamentale della certezza del diritto, il termine di scadenza applicabile sia un termine fisso e, quindi, idoneo ad essere interpretato in modo chiaro e adeguatamente prevedibile da tutti i partecipanti alla gara.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-457/08)

(2008/C 313/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: N. Yerrell, agente)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE⁽¹⁾ che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ovvero non notificando, in ogni caso, tali disposizioni alla Commissione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 6 della predetta direttiva.

— condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto l'11 giugno 2007.

(¹) GU L 149, pag. 14.

Ordinanza del presidente della Corte 20 agosto 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Special Commissioner of Income Tax, London — Regno Unito) — Vodafone 2/Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-203/05) (¹)

(2008/C 313/32)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-459/08)

(2008/C 313/31)

Lingua processuale: il portoghese

(¹) GU C 182 del 23.7.2005.

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. França, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Ordinanza del presidente della Corte 5 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — Colasfatti srl/ Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl, Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F.lli Paccani Snc

Conclusioni

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato né pubblicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE (¹), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti in forza di tale direttiva;

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

(Causa C-214/06) (¹)

(2008/C 313/33)

Lingua processuale: l'italiano

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 20 ottobre 2007.

(¹) GU L 255, pag. 22.

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 178 del 29.7.2006.

**Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte
11 settembre 2008 — Commissione delle Comunità
europee/Repubblica d'Austria**

(Causa C-270/06) ⁽¹⁾

(2008/C 313/34)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 212 del 2.9.2006.

**Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte
18 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/
Repubblica di Malta**

(Causa C-563/07) ⁽¹⁾

(2008/C 313/37)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 51 del 23.2.2008.

**Ordinanza del presidente della Corte 18 agosto 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and
Duties Tribunal, Manchester — Regno Unito) — Azlan
Group plc/Her Majesty's Commissioners of Revenue and
Customs**

(Causa C-389/07) ⁽¹⁾

(2008/C 313/35)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 283 del 24.11.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 8 settembre 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania)
— Michael Mario Karl Kerner/Land Baden-Württemberg**

(Causa C-4/08) ⁽¹⁾

(2008/C 313/38)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 79 del 29.3.2008.

**Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte
3 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Health
Research Inc.**

(Causa C-452/07) ⁽¹⁾

(2008/C 313/36)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 297 dell'8.12.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 4 agosto 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Khoshnaw
Abdullah/Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-177/08) ⁽¹⁾

(2008/C 313/39)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 197 del 2.8.2008.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — Gogos/Commissione

(Causa T-66/04) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Concorso interno di passaggio di categoria — Nomina — Inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello Statuto)

(2008/C 313/40)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Christos Gogos (Waterloo, Belgio) (rappresentanti: inizialmente C. Tagaras, quindi N. Korogiannakis, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral, agente, assistito da P. Anestis, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che inquadra il ricorrente nel grado A7, terzo scatto, e della decisione 24 novembre 2003, che respinge il reclamo amministrativo.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione sopporterà tutte le spese.

⁽¹⁾ GU C 94 del 17.4.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — Potamianos/Commissione

(Causa T-160/04) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di contratto a tempo determinato)

(2008/C 313/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gerasimos Potamianos (Grimbergen, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti d'impiego di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Gerasimos Potamianos e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 168 del 26.6.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 22 ottobre 2008 — TV 2/Danmark/Commissione

(Cause riunite T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Misure adottate dalle autorità danesi nei riguardi dell'emittente televisiva pubblica TV 2 per finanziare la sua funzione di servizio pubblico — Misure qualificate aiuti di Stato in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Interesse ad agire — Diritti della difesa — Servizio pubblico di radiodiffusione — Definizione e finanziamento — Risorse statali — Obbligo di motivazione — Obbligo di esame»)

(2008/C 313/42)

Lingue processuali: l'inglese e il danese

Parti

Ricorrente nella causa T-309/04: TV 2/Danmark A/S (Odense, Danimarca) (rappresentanti: O. Koktvedgaard e M. Thorninger, avvocati)

Interveniente a sostegno della ricorrente nella causa T-309/04: Union européenne de radio-télévision (UER) (Grand-Saconnex, Svizzera) (rappresentante: A. Carnelutti, avvocato)

Ricorrente nella causa T-317/04: Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Molde, agente, assistito da P. Biering e K. Lundgaard Hansen, avvocati)

Ricorrente nella causa T-329/04: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Middlesex, Regno Unito) (rappresentanti: S. Hjelmberg e M. Honoré, avvocati)

Intervenienti a sostegno della ricorrente nella causa T-329/04: SBS TV A/S, già TV Danmark A/S (Skovlunde, Danimarca), e SBS Danish Television Ltd, già Kanal 5 Denmark Ltd (Hounslow, Middlesex, Regno Unito) (rappresentanti: D. Vandermeersch, K.-U. Karl e H. Peytz, avvocati)

Ricorrenti nella causa T-336/04: SBS TV A/S e SBS Danish Television Ltd

Interveniente a sostegno delle ricorrenti nella causa T-336/04: Viasat Broadcasting UK Ltd

Convenuta nelle cause T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: nelle cause T-309/04, T-317/04, T-329/04, H. Støvlbæk e M. Niejahr, nella causa T-329/04, anche N. Kahn e, nella causa T-336/04, N. Kahn e M. Niejahr, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta nella causa T-309/04: SBS TV A/S; SBS Danish Television Ltd; e Viasat Broadcasting UK Ltd

Intervenienti a sostegno della convenuta nelle cause T-329/04 e T-336/04: Regno di Danimarca; TV 2/Danmark A/S, e Union européenne de radio-télévision (UER)

Oggetto

Annullamento della decisione C(2004) 1814 def. della Commissione relativa a taluni aiuti di Stato concessi dalle autorità danesi a favore dell'ente di radiodiffusione pubblico danese TV 2 (aiuto C 2/03 — ex NN 22/02), che dichiara incompatibile con il mercato comune la sovracompensazione versata alla TV 2 per il suo compito di pubblico servizio e ne dispone il rimborso

Dispositivo

- 1) Le cause T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) La decisione della Commissione 19 maggio 2004, 2006/217/CE, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV 2/Danmark, è annullata.
- 3) La TV 2/Danmark A/S, il Regno di Danimarca e la Commissione supporteranno, ciascuno, le proprie spese nelle cause T-309/04 R e T-317/04 R.

- 4) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nelle cause T-309/04 e T-317/04, nonché quelle della TV 2/Danmark A/S e del Regno di Danimarca in tali cause.
- 5) L'Union européenne de radio-télévision (UER), la SBS TV A/S, la SBS Danish Television Ltd e la Viasat Broadcasting UK Ltd supporteranno, ciascuna, le proprie spese nella causa T-309/04.
- 6) La SBS TV, la SBS Danish Television e la Viasat Broadcasting UK supporteranno, ciascuna, le proprie spese, sostenute sia in qualità di parti principali che di parti intervenienti, nelle cause T-329/04 e T-336/04.
- 7) La Viasat Broadcasting UK supporterà un decimo delle spese sostenute dalla Commissione, dalla TV 2/Danmark A/S, dal Regno di Danimarca e dall'UER nella causa T-329/04.
- 8) La SBS TV e la SBS Danish Television supporteranno un decimo delle spese sostenute dalla Commissione, dalla TV 2/Danmark A/S, dal Regno di Danimarca e dall'UER nella causa T-336/04.
- 9) La Commissione, la TV 2/Danmark A/S, il Regno di Danimarca e l'UER supporteranno, ciascuno, i nove decimi delle proprie spese nelle cause T-329/04 e T-336/04.

(¹) GU C 262 del 23.10.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 — Di Bucci/Commissione

(Causa T-312/04) (¹)

(«Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Funzione pubblica — Promozione — Attribuzione di punti di priorità»)

(2008/C 313/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vittorio Di Bucci (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv. M. van der Woude e V. Landes, successivamente avv. M. van der Woude)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente H. Tserepa-Lacombe e V. Joris, successivamente V. Joris e G. Berscheid, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento:

— della decisione del direttore generale del servizio giuridico della Commissione di attribuire al ricorrente un solo punto di priorità della direzione generale per l'esercizio di promozione 2003, comunicata il 2 luglio 2003, e confermata da una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina notificata il 16 dicembre 2003;

— della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di non attribuire al ricorrente nessun punto di priorità speciale per attività supplementari nell'interesse dell'istituzione per l'esercizio di promozione 2003, notificata attraverso il sistema Sysper 2, il 16 dicembre 2003;

— delle decisioni seguenti: la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di attribuire al ricorrente un totale di 20 punti per l'esercizio di promozione 2003; l'elenco di merito dei funzionari di grado A5 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative, n. 69-2003, del 13 novembre 2003; l'elenco dei funzionari promossi al grado A4 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative, n. 73-2003, del 27 novembre 2003; in ogni caso, la decisione di non iscrivere su detti elenchi il nome del ricorrente;

— se necessario, della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 15 giugno 2004, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente il 12 febbraio 2004;

— della decisione 11 aprile 2007, notificata il 16 aprile 2007, con la quale l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso di concedere al ricorrente un solo punto di priorità supplementare per l'esercizio di promozione 2003, per un totale di 2 punti di priorità ed un numero complessivo di 21 punti;

e diretta a che siano dichiarate inesistenti tutte le decisioni adottate nel corso dell'esercizio di promozione 2003 impugnate nell'ambito del presente ricorso e non sostituite nel 2007, in particolare l'elenco di merito dei funzionari di grado A5 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative, n. 69-2003, del 13 novembre 2003, e l'elenco dei funzionari promossi al grado A4 a titolo dell'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative, n. 73-2003, del 27 novembre 2003, nonché ad ottenere un risarcimento pari a 5 000 EUR.

Dispositivo

1) *Le decisioni della Commissione che fissano in 21 punti il totale dei punti di promozione del ricorrente e negano la sua iscrizione sull'elenco dei funzionari promossi al grado A4 per l'esercizio di promozione 2003 sono annullate.*

2) *Il ricorso è respinto per il resto.*

3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 262 del 23.10.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 — Wilms/Commissione

(Causa T-328/04) (¹)

(«**Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Funzione pubblica — Promozione — Attribuzione di punti di priorità**»)

(2008/C 313/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Günter Wilms (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente gli avv.ti van der Woude e V. Landes, in seguito l'avv. van der Woude)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente H. Tserepa-Lacombe e V. Joris, in seguito V. Joris e G. Berscheid, agenti, assistiti dall'avv. de D. Waelbroeck)

Oggetto

Domanda di annullamento

— della decisione del direttore generale del servizio giuridico della Commissione di attribuire al ricorrente un solo punto di priorità della direzione generale per l'esercizio di promozione 2003, comunicata il 2 luglio 2003, confermata dalla decisione dell'autorità che ha il potere di nomina notificata il 19 dicembre 2003;

— della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di non attribuire al ricorrente alcun punto di priorità speciale per attività supplementari nell'interesse dell'istituzione per l'esercizio di promozione 2003, notificata per mezzo del sistema Sysper 2 il 19 dicembre 2003;

- delle decisioni seguenti: la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di attribuire al ricorrente complessivamente 19 punti per l'esercizio di promozione 2003; l'elenco di merito dei funzionari di grado A 6 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle *Informazioni amministrative* del 13 novembre 2003, n. 69-2003; l'elenco dei funzionari promossi al grado A 5 per l'esercizio 2003 e pubblicato nelle *Informazioni amministrative* del 27 novembre 2003, n. 73/2003; in ogni caso, la decisione di non inserire il nome del ricorrente nei detti elenchi;
 - all'occorrenza, della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 14 giugno 2004 recante rigetto del reclamo del ricorrente proposto il 12 febbraio 2004;
 - della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 17 aprile 2007 di non attribuire al ricorrente alcun punto di priorità supplementare per l'esercizio di promozione 2003;
- e diretta a ottenere un risarcimento pari a 5 000 EUR.

Dispositivo

- 1) *Le decisioni della Commissione recanti fissazione del punteggio complessivo di promozione del ricorrente in 19 punti e il diniego della sua iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi al grado A 5 per l'esercizio di promozione 2003 sono annullate.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 273 del 6.11.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 — Miguel Herreras/Commissione

(Causa T-407/04) (¹)

(«Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento del danno — Funzione pubblica — Promozione — Attribuzione di punti di priorità»)

(2008/C 313/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Benedicta Miguel Herreras (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente M. Van der Woude e V. Landes, poi M. Van der Woude, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente H. Tserpa-Lacombe e V. Loris, poi V. Loris e G. Berscheid, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento:

- della decisione del direttore generale del servizio giuridico della Commissione di attribuire alla ricorrente 2 punti di priorità nell'ambito della direzione generale con riguardo all'esercizio di promozione 2003, comunicata in data 2 luglio 2003, confermata dalla decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, notificata il 16 dicembre dello stesso anno;
- delle seguenti decisioni: la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di attribuire alla ricorrente un totale di 23 punti per l'esercizio di promozione 2003; dell'elenco di merito dei funzionari di grado C2 con riguardo all'esercizio 2003, pubblicato nelle *Informazioni amministrative* n. 71-2003 del 25 novembre 2003; dell'elenco dei dipendenti promossi al grado C1 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle *Informazioni amministrative* n. 76-2003 del 3 dicembre 2003; in ogni caso, della decisione di non inserire il nome della ricorrente sui detti elenchi;
- all'occorrenza, della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 17 giugno 2004 recante rigetto del reclamo della ricorrente proposto il 24 febbraio precedente;
- della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 17 aprile 2007 di non attribuire alla ricorrente alcun punto di priorità supplementare con riguardo all'esercizio di promozione 2003;

e domanda di dichiarazione dell'inesistenza di tutte le decisioni adottate nel corso dell'esercizio di promozione 2003 impugnate nell'ambito del presente procedimento e non sostituite nel 2007, segnatamente l'elenco dei funzionari di grado C2 nell'ambito dell'esercizio 2003, pubblicato nelle *Informazioni amministrative* n. 71-2003 del 25 novembre 2003 e l'elenco dei dipendenti promossi al grado C1 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle *Informazioni amministrative* n. 76-2003 del 3 dicembre 2003, nonché domanda di risarcimento del danno di un importo di 5 000 EUR.

Dispositivo

- 1) *Le decisioni della Commissione con cui è stato fissato il totale dei punti di promozione della ricorrente in 23 punti e con cui è stato negato alla ricorrente il suo inserimento sull'elenco dei dipendenti promossi al grado C1 per l'esercizio di promozione 2003 sono annullate.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 300 del 4.12.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 —
Camar/Commissione**

(Cause riunite T-457/04 e T-223/05) ⁽¹⁾

(«Organizzazione comune dei mercati — Banane — Misure transitorie — Art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93 — Sentenza che accerta la carenza della Commissione — Rifiuto di dare esecuzione ad una sentenza del Tribunale — Ricorso di annullamento — Domanda intesa a ottenere la condanna a dare esecuzione alla sentenza per equivalente — Risarcimento del danno morale — Astensione illecita della Commissione — Ricorso per risarcimento danni — Interruzione del termine di prescrizione — Art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia — Irricevibilità»)

(2008/C 313/46)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Camar Srl (Firenze, Italia) (rappresentanti: avv.ti W. Viscardini, S. Donà e M. Paolin)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente L. Visaggio, successivamente F. Clotuche-Duvieusart, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Relativamente alla causa T-457/04, una domanda diretta, in primo luogo, all'annullamento della decisione di rifiuto della Commissione di dare esecuzione al punto 1) del dispositivo della sentenza del Tribunale 8 giugno 2000, cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II-2193), contenuta nella lettera datata 10 settembre 2004, in secondo luogo, alla condanna della Commissione a dare esecuzione al punto 1) del dispositivo della citata sentenza Camar e Tico/Commissione e Consiglio per l'equivalente del valore dei certificati non rilasciati e, in terzo luogo, alla condanna della Commissione a risarcire il danno morale, nonché, relativamente alla causa T-223/05, una domanda diretta a far condannare la Commissione, a titolo di responsabilità extracontrattuale della Comunità europea, al risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito.

Dispositivo

1) La decisione della Commissione contenuta nella lettera del Direttore generale della Direzione generale «Agricoltura» del 10 settembre 2004, con cui si denegava di dare esecuzione al punto 1) del dispositivo della sentenza del Tribunale 8 giugno 2000, cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II-2193), è annullata.

2) Per il resto, il ricorso nella causa T-457/04 è respinto.

3) Il ricorso nella causa T-223/05 è irricevibile.

4) Nella causa T-457/04 la Camar Srl e la Commissione sopporteranno ciascuna la metà delle proprie spese, nonché metà delle spese della controparte.

5) Nella causa T-223/05 la Camar è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 31 del 5.2.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 —
Mote/Parlamento**

(Causa T-345/05) ⁽¹⁾

(Privilegi ed immunità — Membro del Parlamento europeo — Revoca dell'immunità)

(2008/C 313/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ashley Neil Mote (Rappresentanti: J. Lofthouse e C. Hayes, barrister, e M. Monan, solicitor)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, D. Moore e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento 5 luglio 2005, che ha revocato l'immunità parlamentare del ricorrente

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Ashley Neil Mote è condannato a sopportare le sue spese nonché quelle del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU C 296 del 26.11.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 —
Le Canne/Commissione**

(Causa T-375/05) ⁽¹⁾

(Agricoltura — Contributo finanziario comunitario — Irregolarità finanziaria che vizia la richiesta di pagamento del saldo — Decisione di ridurre il contributo — Scadenza del termine di prescrizione — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni)

(2008/C 313/48)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Azienda Agricola «Le Canne» Srl (Rovigo) (rappresentanti: G. Carraro e F. Mazzonetto, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 26 luglio 2005, C(2005) 2939, che riduce il saldo ancora dovuto di un contributo finanziario comunitario concesso alla ricorrente per l'ammodernamento e la sistemazione dei suoi impianti di itticoltura, nonché una domanda di risarcimento del danno derivante da tale riduzione

Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione 26 luglio 2005, C(2005) 2939, è annullata nella parte in cui riduce il contributo finanziario comunitario concesso all'Azienda Agricola «Le Canne» Srl per il progetto IT/0016/90/02 a causa dell'imputazione alle spese ammissibili a tale contributo dell'utile realizzato dalla Girardello SpA nell'ambito dell'esecuzione dei lavori relativi a tale progetto.*
- 2) *Il ricorso per risarcimento danni è respinto.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 296 del 26.11.2005.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 —
Powerserv Personalservice/UAMI — Manpower
(MANPOWER)**

(Causa T-405/05) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo MANPOWER — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Riforma parziale — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Artt. 7, n. 1, lett. c), 51, nn. 1 e 2, e 63, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94)

(2008/C 313/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH (Sankt Pölten, Austria) (rappresentante: B. Kuchar, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Manpower, Inc. (Milwaukee, Wisconsin, Stati Uniti) (Rappresentanti: inizialmente R. Moscona, solicitor, successivamente Moscona A. Bryson, barrister, e infine Bryson e Marsland, solicitor)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 22 luglio 2005 (pratica R 499/2004-4), relativa ad una domanda di nullità del marchio comunitario MANPOWER n. 76059

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 22 luglio 2005 (pratica R 499/2004-4), relativa ad una domanda di nullità del marchio comunitario MANPOWER n. 76059, è riformata nel senso che detto marchio non è descrittivo dei prodotti e servizi per i quali è stato registrato nei Paesi Bassi, in Svezia, in Finlandia e in Danimarca. Il dispositivo di tale decisione è mantenuto.*
- 2) *La domanda della Manpower, Inc., diretta alla riforma della summenzionata decisione della commissione di ricorso, è respinta per il resto.*

3) Il ricorso è respinto.

4) La Powerserv Personalservice GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 22 del 28.1.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 21 ottobre 2008 — Cassegrain/UAMI (forma di una borsa)

(Causa T-73/06) (¹)

(Marchio comunitario — Richiesta di marchio comunitario figurativo — Forma di una borsa — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1. lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2008/C 313/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean Cassegrain SAS (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti Y. Coursin e T. van Innis)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Foillard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 dicembre 2005 (procedimento R 687/2005-2) relativa alla registrazione del segno figurativo Forma di una borsa come marchio comunitario.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Jean Cassegrain SAS è condannata alle spese.

(¹) GU C 108 del 6.5.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2008 — TIM e TTV/UAMI — Past Perfect (PAST PERFECT)

(Causa T-133/06) (¹)

(«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio denominativo comunitario PAST PERFECT — Rigetto della domanda di nullità — Art. 7, n. 1, lett. b) c) e d) del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 2 del medesimo regolamento»)

(2008/C 313/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: TIM The International Music Company AG e TTV Tonträger Vertrieb-2000 GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti J. Wendt e G. Kukuk, poi avv. J. Wendt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, in qualità di agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Past Perfect Ltd (Bucknell, Oxfordshire, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente S. Disraeli, solicitor, poi K. Tinkler, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 febbraio 2006 (pratica R 150/2005-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la TIM The International Music Company AG e la TTV Tonträger Vertrieb-2000 GmbH da un lato, e la Past Perfect Ltd dall'altro

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La TIM The International Music Company AG e la TTV Tonträger Vertrieb-2000 GmbH sono condannate alle spese.

(¹) GU C 154 dell'1.7.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2008 —
Adobe/UAMI (FLEX)**

(Causa T-158/06) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario nominativo FLEX — Diniego assoluto di registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»

(2008/C 313/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Adobe System Inc. (San Jose, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Graf e F. Wesel, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock, D. Botis e G. Schneider, avvocati)

Oggetto

Ricorso inteso all'annullamento della decisione 11 aprile 2006 della seconda commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 1430/2005-2) relativa alla registrazione del marchio comunitario FLEX n. 3.795.011.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La Adobe Systems Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 190 del 12.8.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 —
Rewe-Zentral/UAMI (PORT LOUIS)**

(Causa T-230/06) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo comunitario PORT LOUIS — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Designazione della provenienza geografica dei prodotti rivendicati — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»

(2008/C 313/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rewe-Zentral AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey ed A. Bognár)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 21 giugno 2006 (caso R 25/2006-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno verbale PORT LOUIS come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 21 giugno 2006 (caso R 25/2006-1) è annullata.
- 2) L'UAMI è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 261 del 28.10.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 —
Air Products and Chemicals/UAMI**

(Cause riunite da T-305/06 a T-307/06) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Opposizione — Domande di marchi comunitari denominativi Ferromix, Inomix e Alumix — Marchi comunitari denominativi anteriori FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

(2008/C 313/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Air Products and Chemicals, Inc. (Allentown, Pennsylvania, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti S. Heurung e C. Probst)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Messer Group GmbH (Sulzbach, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Graf V. Schwerin e J. Schmidt)

Oggetto

Ricorso proposto avverso tre decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 12 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 1270/2005-2 e R 1408/2005-2; R 1226/2005-2 e R 1398/2005-2; R 1225/2005-2 e 1397/2005-2) relative ai procedimenti di opposizione tra la Air Products and Chemicals, Inc. e la Messer Group GmbH

Dispositivo

- 1) *Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 1270/2005-2 e R 1408/2005-2; R 1226/2005-2 e R 1398/2005-2; R 1225/2005-2 e 1397/2005-2) sono annullate.*
- 2) *L'UAMI è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Air Products and Chemicals, Inc.*
- 3) *La Messer Group GmbH sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 326 del 30.12.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 21 ottobre 2008 —
Aventis Pharma/UAMI — Nycomed (Prazol)**

(Causa T-95/07) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PRAZOL — Marchio nazionale denominativo anteriore PREZAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 313/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aventis Pharma SA (Antony, Francia) (rappresentante: avv. R. Gilbey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: inizialmente S. Laitinen, in seguito Ó. Mondéjar Ortuño, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Nycomed GmbH, in precedenza Altana Pharma AG (Costanza, Germania) (rappresentante: avv. A. Ferchland)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Altana Pharma AG e la Aventis Pharma SA.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) è annullata.*
- 2) *L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Aventis Pharma SA.*
- 3) *La Nycomed GmbH sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 117 del 26.5.2007.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2008 —
People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio**

(Causa T-256/07) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Diritti della difesa — Motivazione — Sindacato giurisdizionale»)

(2008/C 313/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers-sur-Oise, Francia) (rappresentanti: J.P. Spitzer, avvocato, e D. Vaughan, QC)

Convenuto: Consiglio (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente V. Jackson e T. Harris, successivamente V. Jackson, agenti, assistiti da S. Lee e M. Gray, barristers); Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e J. Aquilina, successivamente S. Boelaert, P. Aalto e P. van Nuffel, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. de Grave e Y. de Vries, agenti)

Oggetto

Inizialmente, una domanda d'annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), nella parte in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto infondato per la parte in cui mira all'annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE.
- 2) L'art. 1 della decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/445/CE, e il punto 2.19 dell'elenco contenuto nell'allegato di tale decisione sono annullati per la parte in cui riguardano la *People's Mojahedin Organization of Iran*.
- 3) Il ricorso è respinto in quanto infondato per la parte in cui mira all'annullamento delle altre disposizioni della decisione 2007/868, per la parte riguardante la *People's Mojahedin Organization of Iran*.
- 4) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, il terzo delle spese della *People's Mojahedin Organization of Iran*.
- 5) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 211 dell'8.9.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2008 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-278/07 P) (¹)

(Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Infortunio sul lavoro — Decisione di chiusura del procedimento di applicazione dell'art. 73 dello Statuto — Assenza di un atto che arreca pregiudizio — Impugnazione non fondata)

(2008/C 313/57)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta in primo grado: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 11 maggio 2007, causa F-2/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di tale ordinanza

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del presente procedimento.

(¹) GU C 211 dell'8.9.2007.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 —
TridonicAtco/UAMI (Intelligent Voltage Guard)**

(Causa T-297/07) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo Intelligent Voltage Guard — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 313/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TridonicAtco GmbH & Co. KG (Dornbirn, Austria) (rappresentanti: inizialmente avv. L. Wiltschek, in seguito avv. L. Wiltschek e E. Tremmel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 31 maggio 2007 (procedimento R 108/2007-2) relativa alla domanda di registrazione del segno figurativo Intelligent Voltage Guard come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La TridonicAtco GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 235 del 6.10.2007.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 settembre 2008 —
Regione Siciliana/Commissione**

(Cause riunite T-392/03, T-408/03, T-414/03 e T-435/03) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — FESR — Soppressione di un contributo finanziario — Recupero delle somme già versate — Domande di pagamento di interessi moratori — Compensazione — Ente regionale o locale — Assenza d'incidenza diretta — Irricevibilità)

(2008/C 313/59)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Siciliana (rappresentanti: G. Aiello e A. Cingolo, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee, (rappresentanti: E. de March, L. Flynn e G. Wilms, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Nella causa T-392/03, una domanda d'annullamento della lettera della Commissione 6 ottobre 2003, nella parte in cui essa riguarda le modalità di recupero del contributo erogato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il progetto infrastrutturale denominato «diga Gibbesi», nonché degli atti presupposti e consequenziali, nella causa T-408/03, una domanda di annullamento della lettera 6 ottobre 2003, nella parte in cui essa riguarda le modalità di recupero del contributo erogato dal FESR per i progetti infrastrutturali denominati «Aragona Favara» e «piana di Catania», nonché degli atti presupposti e consequenziali, tra cui segnatamente le lettere della Commissione 13 agosto 2003 e 14 agosto 2003, nella causa T-414/03, una domanda di annullamento della lettera della Commissione 6 ottobre 2003, nella parte in cui essa riguarda le modalità di recupero del contributo erogato dal FESR per il progetto infrastrutturale denominato «autostrada Messina-Palermo», nonché degli atti presupposti e consequenziali, tra cui la nota di addebito della Commissione 25 settembre 2002, n. 3240406591, e, nella causa T-435/03, una domanda di annullamento della lettera della Commissione 24 ottobre 2003, relativa alla compensazione fra taluni crediti e debiti della Commissione connessi ai contributi del FESR «Porto Empedocle», «diga Gibbesi», «autostrada Messina-Palermo», «Aragona Favara» e «piana di Catania», nonché degli atti presupposti e consequenziali.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono irricevibili.
- 2) La Regione Siciliana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 35 del 7.2.2004.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 —
Gippini Fournier/Commissione**

(Causa T-23/05) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento — Funzione pubblica — Promozione — Attribuzione dei punti di priorità — Atti non impugnabili — Atti preparatori — Irricevibilità)

(2008/C 313/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Éric Gippini Fournier (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente l'avv. A. Theissen, poi l'avv. F. Ruggeri Laderchi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck)

Oggetto

Da una parte, l'annullamento delle decisioni della Commissione di non concedere al ricorrente alcun punto di priorità della direzione generale a titolo dell'esercizio di promozione 2003, di rigettare il suo ricorso presso il comitato di promozione diretto all'attribuzione di punti di priorità, indipendentemente dalla denominazione, e di rifiutare di assegnargli punti di priorità per lavori nell'interesse dell'istituzione nonché, dall'altra, una richiesta di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 82 del 2.4.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2008 — Kaloudis/UAMI — Fédération française de tennis (RolandGarros SPORTSWEAR)

(Causa T-380/07) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo RolandGarros SPORTSWEAR — Marchio nazionale denominativo anteriore Roland Garros — Pagamento tardivo dell'imposta di ricorso — Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto»

(2008/C 313/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dimitrios Kaloudis (Dassia, Grecia) (rappresentante: G. Kaloudis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Fédération française de tennis (FFT) (Parigi, Francia) (rappresentante: F. Fajgenbaum, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 luglio 2007 (pratica R 876/2006-4) relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Fédération française de tennis (FFT) e il sig. Dimitrios Kaloudis.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto perché, in parte, privo di qualsiasi fondamento giuridico e, in parte, manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Dimitrios Kaloudis è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 283 del 24.11.2007.

Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Murnauer Markenvertrieb/UAMI — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons)

(Causa T-372/08)

(2008/C 313/62)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Daniel e O. I. Haleen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fitne Gesundheits-und Wellness GmbH (Salzhemmendorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 10 luglio 2008 (procedimento R 909/2007-1);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «Notfall Bonbons» per i prodotti rientranti nelle classi 5 e 30 (marchio comunitario n. 3 563 251)

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Fitne Gesundheits-und Wellness GmbH

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di nullità del marchio interessato

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, primo comma, lett. b) e c) del regolamento del Consiglio, n. 40/94, poiché il marchio «Notfall Bonbons», per i prodotti tutelati, non è né descrittivo, né manca del richiesto carattere distintivo.

**Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Aldi Einkauf/
UAMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)**

(Causa T-374/08)

(2008/C 313/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Illinois Tools Works, Inc. (Glenview, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 giugno 2008 (procedimento R 952/2007-2);
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «TOP CRAFT» per prodotti appartenenti alle classi 1 e 3 (domanda n. 3 444 767)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Illinois Tools Works, Inc.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio nazionale figurativo «krafft» per prodotti appartenenti alle classi 1 e 3

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione, nella parte in cui accoglie l'opposizione per i prodotti «prodotti chimici destinati all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura» appartenenti alla classe 1

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94, nonché della regola 22, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto:

- l'utilizzazione dei marchi su cui si fonda l'opposizione non potrebbe essere provata dai documenti prodotti dall'opponente;
- i marchi in conflitto presenterebbero evidenti differenze grafiche;
- l'elemento denominativo «TOP» non sarebbe descrittivo e avrebbe un debole carattere distintivo, e
- potrebbe escludersi un rischio di confusione anche in relazione a prodotti identici o simili per le evidenti differenze grafiche e per l'elemento denominativo aggiuntivo «TOP» nel marchio richiesto.

**Ricorso proposto l'11 settembre 2008 — Mustang/UAMI
— Decathlon (rappresentazione di una linea ondulata)**

(Causa T-379/08)

(2008/C 313/64)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mustang — Bekleidungswerke GmbH + Co. KG (Künzelsau, Germania) (rappresentanti: A. Klett e K. Weimer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Decathlon SA (Villeneuve d'Ascq, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 luglio 2008, nel procedimento R 859/2007-4, e
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, incluse le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente in entrambi tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: rappresentazione di una linea ondulata per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 18 e 25 — domanda n. 4 081 352

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Decathlon SA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale e internazionale costituito dalla rappresentazione di una linea ondulata bianca su sfondo nero, per prodotti appartenenti alle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcuna somiglianza visiva, fonetica o concettuale tale da far sorgere un rischio di confusione.

hanno effettuato una ristrutturazione durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008;

- condannare la Commissione alla totalità delle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Violazione di quanto disposto dall'art. 1, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 1261/2007 ⁽²⁾ e dall'art. 16, parte A, del regolamento (CE) n. 1264/2007 ⁽³⁾.

Violazione dei principi di uguaglianza, di certezza del diritto e di irretroattività della legge.

⁽¹⁾ GU L 156, pag. 20.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 2007, n. 1261, che modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU L 283, pag. 8).

⁽³⁾ Regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 2007, n. 1264, recante modifica del regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU L 283, pag. 16).

Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — DAI/Commissione

(Causa T-381/08)

(2008/C 313/65)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti J. da Cruz Vilaça, L. Romão e A. Mestre)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare il ricorso irricevibile;
- accogliere il ricorso e annullare parzialmente la decisione della Commissione delle Comunità europee 11 giugno 2008, 2008/445/CE, recante fissazione degli importi per Stato membro dell'aiuto alla ristrutturazione retroattivo ai coltivatori e alle imprese che hanno effettuato una ristrutturazione durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 nell'ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità [notificata con il numero C(2008) 2557] ⁽¹⁾, in particolare, la parte che si riferisce all'importo dell'aiuto alla ristrutturazione versato ai coltivatori e alle imprese che

Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/UAMI (Raffigurazione di un cane)

(Causa T-385/08)

(2008/C 313/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research Development (Leopoldshöhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Czychowski, A. Nordemann e A. Dustmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2008, procedimento R 1734/2007-1, nonché la decisione del primo esaminatore 25 settembre 2007 in quanto ha negato alla domanda di marchio comunitario 4829321 la tutela per i prodotti «articoli di pelle, compresi nella classe 18; borse» della classe 18 e «mangimi/alimenti per animali e bevande per animali domestici» della classe 31.

- autorizzare la pubblicazione della domanda di marchio comunitario 4829321 anche per tali prodotti;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: raffigurazione di un cane per prodotti delle classi 18, 25 e 31 — domanda n. 4 829 321

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata per «articoli di abbigliamento, scarpe e cappel-
leria; cinture» della classe 25

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto il marchio richiesto non è un'indicazione né direttamente descrittiva né esclusivamente descrittiva ed ha il carattere distintivo richiesto.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto il marchio richiesto non è un'indicazione né direttamente descrittiva né esclusivamente descrittiva ed ha il carattere distintivo richiesto.

Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/UAMI (Raffigurazione di un cavallo)

(Causa T-386/08)

(2008/C 313/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research Development (Leopoldshöhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Czychowski, A. Nordemann e A. Dustmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 luglio 2008, procedimento R 1730/2007-1, nonché la decisione del primo esaminatore 25 settembre 2007, e
- autorizzare la pubblicazione della domanda di marchio comunitario 4829354;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: raffigurazione di un cavallo per prodotti delle classi 18, 25 e 31 — domanda n. 4 829 354

Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Chocolatefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (forma di un coniglio di cioccolata)

(Causa T-395/08)

(2008/C 313/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chocolatefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Svizzera) (rappresentanti: R. Lange, E. Schalast e G. Hild, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 luglio 2008 (procedimento R 419/2008-4);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale avente la forma di un coniglio di cioccolata per prodotti appartenenti alla classe 30 — domanda di registrazione n. 3 664 372

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: il marchio richiesto sarebbe inusuale, assolverebbe la funzione di indicazione della provenienza ed avrebbe il necessario carattere distintivo.

Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — Säveltäjän Tekijänoikeustoimisto Teosto/Commissione

(Causa T-401/08)

(2008/C 313/69)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Säveltäjän Tekijänoikeustoimisto Teosto (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: avv. H. Pokela)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare completamente la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 luglio 2008 C(2008) 3435 def., caso COMP/C2/38.698 — CISAC e
- condannare la Commissione delle Comunità europee a pagare le spese sostenute dalla Teosto.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 16 luglio 2008 C(2008) 3435 def. (caso COMP/C2/38.698 — CISAC), nella parte in cui stabilisce che le società menzionate nella decisione hanno violato l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE, utilizzando nei loro accordi di rappresentanza reciproca le limitazioni relative allo status di membro contenute nel contratto-tipo della Confederation of Societies of Authors and Composers (Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e Compositori; in prosieguo: «contratto-tipo CISAC») o applicando de facto tali limitazioni.

La Commissione avrebbe motivato la sua decisione in modo insufficiente. Essa non avrebbe analizzato nella sua decisione le differenze esistenti tra le posizioni di partenza e le caratteristiche particolari delle diverse società di gestione collettiva dei diritti d'autore. La Commissione avrebbe erroneamente considerato che una situazione che è il risultato della naturale evoluzione del mercato sarebbe dovuta a intenti restrittivi della concorrenza. La Teosto avrebbe esposto alla Commissione la particolarità del settore in cui opera e le peculiarità del mercato musicale finlandese, ma la Commissione non li avrebbe affatto presi in considerazione nella sua decisione. Dal momento che la Commissione non ha valutato la logica di azione della Teosto nelle circostanze esistenti, i motivi della decisione non potrebbero essere chiaramente ricavati dalla motivazione della Commissione.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 81, n. 1, CE determinata dai requisiti richiesti per lo status di membro, le società di

gestione avrebbero, a giudizio della Commissione, violato tale disposizione o inserendo nei loro contratti requisiti considerati vietati dalla Commissione o continuando ad applicarli, nonostante la loro esclusione dai contratti.

Le motivazioni della Commissione sarebbero contraddittorie per quanto riguarda l'asserito comportamento di coordinazione delle limitazioni territoriali.

La Commissione ha applicato erroneamente l'art. 81 CE. Contrariamente a quanto afferma la Commissione, la Teosto non ha violato l'art. 81, n. 1, CE, applicando le limitazioni relative allo status di membro di cui all'art. 11, n. 2, del contratto tipo CISAC. La Teosto non ha applicato i requisiti richiesti per lo status di membro considerati vietati dalla Commissione. I requisiti richiesti per lo status di membro non avrebbero né lo scopo né l'effetto di restringere la concorrenza.

Contrariamente a quanto afferma la Commissione, la Teosto non ha violato l'art. 81, n. 1, coordinando le limitazioni territoriali al diritto di concedere licenze. Le limitazioni territoriali non sono il risultato della coordinazione. Le limitazioni territoriali non avevano né lo scopo né l'effetto di restringere la concorrenza. Non sono vietate le restrizioni del mandato ad un territorio determinato, anche se fosse il territorio in cui risiede la controparte contrattuale. Tale comportamento è consentito e, secondo la Teosto, sarebbe il più razionale a causa delle naturali condizioni di mercato.

In contrasto con quanto afferma la Commissione, la Teosto non ha violato l'art. 81, n. 1, CE, applicando la clausola di esclusiva di cui all'art. 1, nn. 1 e 2 del contratto tipo CISAC. La clausola di esclusiva è neutrale dal punto di vista della concorrenza. Essa non avrebbe né lo scopo né l'effetto di restringere la concorrenza. La Teosto non avrebbe utilizzato la clausola di esclusiva; la ragione dell'espansione territoriale della sua attività e dell'ambito del mandato attribuito alle controparti contrattuali risiederebbe in motivi dipendenti dalla naturale logica di mercato.

Se dovesse essere accolta la tesi secondo cui la Teosto ha in qualsiasi modo violato l'art. 81, n. 1, CE, il suo comportamento sarebbe comunque consentito ai sensi dell'art. 81, n. 3. L'attuale sistema e, in particolare, le corrispondenti limitazioni dei mandati incrementano considerevolmente l'efficienza, il che va a vantaggio dei consumatori, senza eliminare la concorrenza e senza oltrepassare quanto necessario per conseguire detto incremento.

Di conseguenza, la Commissione ha oltrepassato i suoi poteri, dichiarando che le società collettive di gestione dei diritti d'autore dovevano rinegoziare i contratti. La Commissione non può ordinare che si adottino misure attive per modificare un comportamento che non viola l'art. 81.

Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — GEMA/Commissione

(Causa T-410/08)

(2008/C 313/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Bechtold e I. Brinker)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- Annullare, a termini dell'art. 231, primo comma, CE, gli artt. 3 e 4, n. 2, e — nella parte in cui rinvia all'art. 3 — 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è volto contro la decisione emanata dalla Commissione in data 16 luglio 2008 nel procedimento COMP/C2/38.698 — CISAC, in cui la Commissione ha dichiarato incompatibili con gli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE talune pratiche concertate inerenti alla concessione reciproca di diritto d'autore sulle opere musicali tra società di gestione collettiva di diritti d'autore aderenti alla Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC). La ricorrente contesta l'addebito di una pratica concertata, formulato nell'art. 3, nonché gli obblighi di porre termine all'infrazione indicati nell'art. 4, nn. 2 e 3 della decisione impugnata.

A sostegno del ricorso vengono dedotti quattro motivi.

In primo luogo la ricorrente deduce che la decisione della Commissione non risponde ai requisiti di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1/2003⁽¹⁾. La decisione si pone in contrasto, a suo parere, con il principio di determinatezza, in quanto non emergerebbe chiaramente quali condotte sarebbero oramai vietate, in quanto sussisterebbero contraddizioni ed in quanto la decisione stessa sarebbe inoltre contraria alla prassi amministrativa della Commissione. La ricorrente deduce parimenti la violazione del principio di proporzionalità nonché lo sviamento di potere, considerato che, nella detta decisione, la Commissione si sarebbe lasciata guidare da considerazioni estranee ai criteri attinenti al diritto della concorrenza oltrepassando, in tal modo i limiti dei propri poteri.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un vizio procedurale sostanziale laddove ha motivato

la decisione in modo insufficiente, venendo quindi meno all'obbligo cui l'istituzione è tenuta ai sensi dell'art. 253 CE.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione si fonda su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione avrebbe dedotto l'esistenza di una pratica concertata dalla sola struttura del mercato, operando in tal modo, a sfavore della ricorrente, un'inversione illegittima dell'onere della prova legalmente previsto.

In quarto luogo la ricorrente deduce l'erroneità giuridica dell'affermazione della Commissione relativa alla sussistenza di una violazione dell'art. 81 CE, in quanto l'istituzione avrebbe omesso di considerare il fatto che la mutua concessione, nell'ambito degli accordi di rappresentanza reciproca conclusi dai membri della CISAC conformemente al contratto tipo della CISAC stessa, di diritti limitati al territorio nazionale costituirebbe un elemento essenziale ed indispensabile della gestione collettiva dei diritti a livello internazionale nonché l'espressione di un principio del diritto d'autore generalmente riconosciuto, vale a dire il principio di territorialità, senza costituire pertanto una restrizione alla concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — AKKA/LAA/Commissione

(Causa T-414/08)

(2008/C 313/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Autortiesību un komunikēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) (Riga, Lettonia) (rappresentante: avv. M. Favart)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 3 dell'accordo SEE (caso COMP/C2/38698 — CISAC); e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente, in forza dell'art. 230 CE, chiede l'annullamento dell'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/C2/38698 — CISAC) in cui si dichiara che 24 delle società CISAC ⁽¹⁾ con sede nel SEE, tra cui la ricorrente, avrebbero messo in atto una pratica concordata «coordinando le limitazioni territoriali dei rispettivi mandati di rappresentanza reciprocamente concessi in modo tale da limitare le licenze al territorio di ciascuna società di gestione collettiva».

I principali motivi ed argomenti sono simili o identici a quelli fatti valere nell'ambito della causa T-413/08.

⁽¹⁾ Confederazione internazionale delle società d'autori e compositori («CISAC»)

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — IMRO/Commissione

(Causa T-415/08)

(2008/C 313/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Irish Music Rights Organisation Ltd (The) — Eagrais um Chearta Cheolta (IMRO) (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: M. Favart, lawyer e D. Collins, Solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008, riguardante un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (procedimento COMP/C2/38.698 — CISAC); e
- Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., riguardante un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (procedimento

COMP/C2/38.698 — CISAC). La ricorrente contesta, in particolare, le conclusioni cui giunge la Commissione all'art. 3 della decisione impugnata, secondo cui le delimitazioni territoriali dei reciproci mandati di rappresentanza garantiti l'un l'altra dalle società di autori rappresentano una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente adduce due motivi.

Anzitutto, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione, ha violato l'art. 81 CE nonché il suo obbligo di motivazione previsto dall'art. 253 CE, decidendo che la delimitazione territoriale parallela prevista dai reciproci contratti di rappresentanza stipulati dalla ricorrente e dagli altri membri CISAC è il risultato di una pratica concordata. Essa sostiene che il livello delle prove addotte dalla Commissione nell'ambito della decisione è insufficiente a dimostrare che la gestione parallela non è il risultato di normali condizioni concorrenziali, bensì rappresenta una siffatta pratica concordata. La ricorrente afferma inoltre che la presenza della clausola di delimitazione in tutti i suoi contratti aventi carattere di reciprocità è giustificata dall'interesse dei propri membri.

In secondo luogo, in subordine, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, la delimitazione territoriale delle società CISAC nei reciproci contratti di rappresentanza non costituisce una restrizione concorrenziale ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, in quanto riguarda una forma di concorrenza che non dev'essere oggetto di tutela. Tuttavia, laddove si dovesse ritenere che la presunta pratica concordata rappresenti una restrizione della concorrenza, la ricorrente sostiene che essa non può essere considerata illecita o contraria all'art. 81, n. 1, CE, essendo necessaria e proporzionata al legittimo obiettivo di tutelare i diritti dei membri delle società e degli autori.

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — EAÜ/Commissione

(Causa T-416/08)

(2008/C 313/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eesti Autorite Ühing (EAÜ) (Tallinn, Estonia) (rappresentante: M. Favart, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (causa COMP/C2/38.698 — CISAC); e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale, a norma dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 finale (caso COMP/C2/38.698 — CISAC), relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE. In particolare la ricorrente contesta le conclusioni della Commissione di cui all'art. 3 della decisione impugnata, in base alle quali le limitazioni territoriali degli accordi di rappresentanza reciproca concessa da una società di autori ad un'altra costituiscono una pratica concordata in spregio dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE.

I motivi e i principali argomenti adottati dalla ricorrente sono identici a quelli adottati dalla ricorrente nella causa T-415/08 IMRO/Commissione.

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — SPA/Commissione**(Causa T-417/08)**

(2008/C 313/74)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Sociedade Portuguesa de Autores CRL (SPA) (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. M. Favart)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/C2/38698 — CISAC); e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente, in forza dell'art. 230 CE, chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE

(caso COMP/C2/38.698 — CISAC). In particolare, la ricorrente contesta la constatazione della Commissione all'art. 3 della decisione impugnata, in cui si dichiara che le limitazioni territoriali dei reciproci mandati di rappresentanza concessi da una società d'autori all'altra costituiscono una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE.

I motivi in diritto ed i principali argomenti fatti valere dalla ricorrente sono identici a quelli sollevati dalla parte ricorrente nella causa T-415/08, IMRO/Commissione.

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — OSA/Commissione**(Causa T-418/08)**

(2008/C 313/75)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. M. Favart)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/C2/38698 — CISAC); e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente, in forza dell'art. 230 CE, chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC). In particolare, la ricorrente contesta la constatazione della Commissione all'art. 3 della decisione impugnata, con cui si afferma che le limitazioni territoriali dei reciproci mandati di rappresentanza concessi da una società d'autori all'altra costituiscono una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE.

I motivi in diritto ed i principali argomenti fatti valere dalla ricorrente sono identici a quelli sollevati dalla parte ricorrente nella causa T-415/08, IMRO/Commissione.

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — LATGA-A/Commissione**(Causa T-419/08)**

(2008/C 313/76)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Lietuvos Autorių Teisių Gynimo Asociacijos Agentūra (LATGA-A) (Vilnius, Lituania) (rappresentante: avv. M. Favart)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/C2/38698 — CISAC); e

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente, in forza dell'art. 230 CE, chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC). In particolare, la ricorrente contesta la constatazione della Commissione all'art. 3 della decisione impugnata, in cui si dichiara che le limitazioni territoriali dei reciproci mandati di rappresentanza concessi da una società d'autori all'altra costituiscono una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE.

I motivi in diritto ed i principali argomenti fatti valere dalla ricorrente sono identici a quelli sollevati dalla parte ricorrente nella causa T-415/08, IMRO/Commissione.

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — SAZAS/Commissione**(Causa T-420/08)**

(2008/C 313/77)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS) (Trzin, Slovenia) (rappresentante: avv. M. Favart)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/C2/38698 — CISAC); e

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente, in forza dell'art. 230 CE, chiede l'annullamento dell'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/C2/38698 — CISAC) in cui si dichiara che 24 delle società CISAC ⁽¹⁾ con sede nello SEE, tra cui la ricorrente, avrebbero messo in atto una pratica concordata «coordinando le limitazioni territoriali dei rispettivi mandati di rappresentanza reciprocamente concessi in modo tale da limitare le licenze al territorio di ciascuna società di gestione collettiva».

I principali motivi ed argomenti sono simili o identici a quelli fatti valere nell'ambito della causa T-413/08.

⁽¹⁾ Confederazione internazionale delle società d'autori e compositori («CISAC»).

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — Performing Right Society/Commissione**(Causa T-421/08)**

(2008/C 313/78)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Performing Right Society Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti J. Rivas Andrés e M. Nissen)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC) a causa dell'assenza di una data d'inizio delle infrazioni e, di conseguenza, della loro durata;

- annullare l'art. 3 e/o l'art. 4, comma 2, della decisione della Commissione 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC);
- in subordine, annullare l'art. 3 e/o l'art. 4, comma 2, della decisione della Commissione 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC) nella parte in cui include la ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

giuridicamente incerti, ingiustificati, non necessari e/o sproporzionati per porre fine all'asserita infrazione.

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il suo diritto di difesa non comunicandole le ragioni per cui non ha accettato gli impegni proposti.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente, in forza dell'art. 230 CE, chiede l'annullamento, in tutto od in parte, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC).

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la motivazione della decisione impugnata non suffraga la constatazione di una violazione per nessuna delle tre forme di sfruttamento: trasmissione via satellite, ritrasmissione on-line e via cavo. Ciò premesso, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha fornito la prova dell'asserita pratica concordata con la quale tutti i membri CISAC del SEE avrebbero limitato la portata dei mandati reciproci ai loro rispettivi territori. Ciò integra, secondo la ricorrente, un errore di valutazione ed una violazione degli artt. 81 e 253 CE. Infatti, la ricorrente sostiene che non vi è alcun comportamento parallelo tra i membri CISAC del SEE, come dimostrato dalle eccezioni alla limitazione territoriale menzionate nella stessa decisione impugnata. Inoltre, la ricorrente afferma che la motivazione della decisione impugnata è inadeguata, in quanto non indica la data d'inizio e, quindi, la durata delle infrazioni, ed in particolare della pratica concordata, violando in tal modo anche gli artt. 2 e 16, n. 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (¹).

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è affetta da vizio di motivazione, in quanto non prova che la ricorrente abbia partecipato all'asserita pratica concordata. Inoltre, secondo la ricorrente, esisterebbe un'altra spiegazione plausibile del proprio comportamento diversa dall'esistenza di una pratica concordata, vale a dire, il fatto che essa scegliesse le soluzioni che riteneva commercialmente preferibili. Essa fa valere, inoltre, che la Commissione, in base alla giurisprudenza consolidata, avrebbe dovuto indagare se costituissero un comportamento economico individuale razionale designare una o più società di gestione collettiva aggiuntive per poter fare concorrenza sia alla locale società di gestione collettiva sia alla società che concedeva direttamente le licenze.

Con il terzo motivo dedotto dalla ricorrente, si fa valere che i rimedi previsti dall'art. 4, n. 2, della decisione impugnata sono

Ricorso proposto il 27 settembre 2008 — INTER-NETT 2000/UAMI — Unión de Agricultores, S.A. (HUNAGRO)

(Causa T-423/08)

(2008/C 313/79)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: INTER-NETT 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft (Inter-Nett 2000 Kft) (Mór, Ungheria) (rappresentante: avv. E. Petruska)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Unión de Agricultores, S.A. (El Ejido, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 luglio 2008 (procedimento R 71/2008-2); e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «HUNAGRO» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 31 e 35 (domanda n. 4 508 917).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Unión de Agricultores, S.A.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario «UNIAGRO» per prodotti della classe 31.

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto l'UAMI ha erroneamente interpretato tale disposizione, nonché dell'art. 12, lett. a) e b), di detto regolamento, in quanto la decisione dell'UAMI impedisce alla ricorrente, da un lato, di utilizzare il nome dei suoi titolari e, dall'altro, di avvalersi della marcatura recante l'indicazione relativa all'origine geografica dei prodotti.

Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — CEAHR/Commissione

(Causa T-427/08)

(2008/C 313/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Confédération Européenne des Associations d'Horlogers-Réparateurs CEAHR (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Mathijssen, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 10 luglio 2008, SG-Greffe (2008) D/204448;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Annulamento della decisione SG-Greffe (2008) D/204448 con la quale la Commissione rigetta, per mancanza di interesse della Comunità, il reclamo del ricorrente relativo alle asserite violazioni degli artt. 81 e 82 CE in relazione al rifiuto dei fabbricanti di orologi di fornire parti di ricambio a riparatori di orologi indipendenti [caso C(2008) 3600].

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in violazione del Trattato alterando il suo reclamo e avvalendosi nella sua decisione di fatti inficiati da errori di merito.

La ricorrente inoltre sostiene che la Commissione è incorsa in errori di diritto e violazione degli artt. 81 e 82 CE, nel decidere che i fabbricanti di orologi lamentavano di non detenere una posizione dominante e che il loro rifiuto di vendere parti di ricambio al di fuori del sistema selettivo di distribuzione non costituiva un abuso della loro posizione dominante. La ricorrente contesta altresì le conclusioni della Commissione, secondo le quali vi sarebbero accordi o pratiche concertate tra i fabbricanti di orologi.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha abusato del suo potere avvalendosi dell'argomento della mancanza di interesse comunitario dopo quattro anni di indagine sul reclamo del ricorrente.

Inoltre, la ricorrente deduce che la Commissione è venuta meno all'obbligo di motivazione, violando l'art. 253 CE.

Secondo il punto di vista della ricorrente, infine, la Commissione nell'indagare sul suo reclamo ha violato il principio di imparzialità.

Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — STEF/Commissione

(Causa T-428/08)

(2008/C 313/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF) (Reykjavík, Islanda) (rappresentante: H. Melkorka Óttarsdóttir, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008, riguardante un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (procedimento COMP/C2/38.698 — CISAC); e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, riguardante un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (procedimento COMP/C2/38.698 — CISAC). La ricorrente contesta, in particolare, le conclusioni cui giunge la Commissione all'art. 3 della decisione impugnata, secondo cui le delimitazioni territoriali dei reciproci mandati di rappresentanza garantiti l'un l'altra dalle società di autori rappresentano una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente adduce quattro motivi.

Anzitutto, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione ed ha violato l'art. 81 CE decidendo che la delimitazione territoriale parallela prevista dai reciproci contratti di rappresentanza stipulati dalla ricorrente e degli altri membri CISAC è il risultato di una pratica concordata. Essa sostiene che il livello delle prove addotte dalla Commissione nell'ambito della decisione è insufficiente a dimostrare che la gestione parallela non è il risultato di normali condizioni concorrenziali, bensì rappresenta una siffatta pratica concordata. La ricorrente afferma inoltre che la presenza della clausola di delimitazione in tutti i suoi contratti aventi carattere di reciprocità è necessaria a tutelare in maniera efficace ed adeguata l'interesse degli autori rappresentati dalla ricorrente e degli altri membri CISAC.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, la delimitazione territoriale delle società CISAC nei reciproci contratti di rappresentanza non costituisce una restrizione concorrenziale ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, in quanto il fatto di creare e tutelare la concorrenza tra le società degli autori sarebbe incompatibile con la natura fondamentale della società di gestione collettiva, vale a dire tutelare i diritti dei propri membri nonché operare esclusivamente in favore di questi ultimi.

In terzo luogo, in subordine, la ricorrente afferma che anche qualora la delimitazione territoriale dovesse rappresentare una prassi concordata ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 81, n. 3, CE. Essa sostiene che la pratica in questione favorisce la distribuzione della musica, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di imporre alle imprese restrizioni che non sono indispensabili per raggiungere tale obiettivo, senza dare alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti. Questa pratica dovrebbe pertanto essere considerata necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, allo scopo legittimo di tutelare i diritti dei membri delle società nonché degli autori.

Infine la ricorrente sostiene che la Commissione ha ommesso di applicare, nell'ambito della sua decisione, l'art. 151, n. 4, CE, il quale prevede che la Comunità debba tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del Trattato, particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Grain Millers/UAMI — Grain Millers (GRAIN MILLERS)**(Causa T-429/08)**

(2008/C 313/82)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Grain Millers, Inc. (Eden Prairie, Stati Uniti) (rappresentante: avv. L.-E. Ström)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grain Millers GmbH & Co. KG (Brema, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 luglio 2008 (procedimento R 1192/2007-2); e
- Condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «GRAIN MILLERS» per prodotti delle classi 29, 30 e 31 (domanda n. 363 8657).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la «denominazione commerciale» tedesca «GRAIN MILLERS» e la relativa versione figurativa.

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione interamente respinta

Decisione della commissione di ricorso: Parziale rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe sovrastimato il valore delle prove presentate dalla controparte nel procedimento dinanzi alla stessa riconoscendo quindi l'esistenza di diritti precedenti sul più recente marchio registrato.

**Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Grain Millers/
UAMI — Grain Millers (GRAIN MILLERS)****(Causa T-430/08)**

(2008/C 313/83)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Grain Millers, Inc. (Eden Prairie, Stati Uniti) (rappresentante: avv. L.-E. Ström)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Grain Millers GmbH & Co. KG (Brema, Germania)**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 luglio 2008 (procedimento R 478/2007-2); e
- Condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio denominativo «GRAIN MILLERS» per prodotti delle classi 29, 30 e 31 (domanda n. 365 0256).*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* la «denominazione commerciale» tedesca «GRAIN MILLERS» e la relativa versione figurativa.*Decisione della divisione di opposizione:* Opposizione parzialmente respinta.*Decisione della commissione di ricorso:* Parziale rigetto del ricorso.*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe sovrastimato il valore delle prove presentate dalla controparte nel procedimento dinanzi alla stessa riconoscendo quindi l'esistenza di diritti precedenti sul più recente marchio registrato.**Ricorso proposto il 1° ottobre 2008 — Bulur Giyim Sanayi
ve Ticaret Sirketi/UAMI — Denim (VIGOSS)****(Causa T-431/08)**

(2008/C 313/84)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Bulur Giyim Sanayi ve Ticaret Sirketi (Istanbul, Turchia) (rappresentate: avv. R. Böhm)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* A V Denim, Inc. (operante in commercio con la denominazione A&V Denim, Inc.) (New York, Stati Uniti)**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 luglio 2008 nel procedimento R 1366/2007-2, in quanto rigetta il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione 26 luglio 2007 relativa all'opposizione n. B 923 005; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «VIGOSS» per prodotti appartenenti alle classi 14, 18 e 25*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* il marchio figurativo internazionale n. 771 374 «VIGOSS» registrato per prodotti appartenenti alla classe 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto parziale della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata e rigetto del ricorso per il resto

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione tutti i fattori rilevanti in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Ricorso proposto il 1° ottobre 2008 — TONO/ Commissione

(Causa T-434/08)

(2008/C 313/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TONO (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: avv.ti S. Teigum e A. Ringnes)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee voglia:

- annullare l'art. 3 della decisione della Commissione nel caso COMP/C2/38.698 — CISAC;
- in subordine, annullare l'art. 3 della decisione della Commissione nel caso COMP/C2/38.698 — CISAC in relazione alla ritrasmissione via cavo;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE, caso COMP/C2/38.698 — CISAC, e, in particolare, del suo art. 3 il quale stabilisce che i membri della CISAC ⁽¹⁾ operanti nel SEE hanno messo in atto una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE «coordinando i limiti territoriali dei mandati di rappresentanza reciproca, che si sono vicendevolmente conferiti, così da limitare una licenza al territorio nazionale della rispettiva società di gestione collettiva». In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 3 della decisione impugnata in relazione alla ritrasmissione via cavo.

La ricorrente afferma che la decisione controversa è viziata da errori sia di fatto che di diritto nonché dalla violazione delle garanzie procedurali della ricorrente relative al suo diritto ad essere sentita.

Riguardo ai presunti errori di fatto, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha considerato il sistema di licenze collettive dei diritti d'autore per opere musicali e così facendo ha quindi ignorato il concreto contesto norvegese.

Riguardo ai presunti errori di diritto la ricorrente afferma quanto segue.

In primo luogo la ricorrente afferma che la decisione impugnata è viziata da un errore di forma che dovrebbe portare all'annullamento della decisione. Precisamente la ricorrente sostiene che il suo diritto ad essere sentita è stato violato in quanto, in un punto centrale della descrizione dell'infrazione, la decisione finale è differente dalla contestazione degli addebiti.

In secondo luogo la ricorrente contesta il fatto che l'inclusione di una limitazione territoriale negli accordi reciproci, di cui essa è parte, sia il risultato di una pratica concertata tra i membri della CISAC operanti nel SEE.

In terzo luogo la ricorrente sostiene che la Commissione erroneamente avrebbe concluso che la parallela delimitazione territoriale, in relazione alla ritrasmissione via cavo, costituisca una restrizione della concorrenza in violazione dell'art. 81, n. 1, CE. Secondo la concorrente l'asserita pratica concertata relativa alla delimitazione territoriale concerne una forma di concorrenza che di per sé non viene tutelata dall'art. 81, n. 1, CE. In aggiunta la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe commesso un errore di fatto muovendo dal presupposto che esista un monopolio nazionale norvegese delle licenze multirepertorio dei diritti per l'esecuzione pubblica che comprende la ritrasmissione nelle reti via cavo. Per di più, secondo la ricorrente, anche se si ritenesse che la presunta pratica concertata costituisca una restrizione della concorrenza, questa non violerebbe l'art. 81, n. 1, CE in quanto è necessaria e proporzionata in relazione ad un fine legittimo in considerazione delle particolari esigenze della gestione delle licenze, dei diritti di esecuzione, della verifica, del controllo e dell'attuazione relativi alla ritrasmissione via cavo.

In quarto luogo, la ricorrente afferma che i limiti territoriali previsti dai suoi accordi reciproci sono esentati ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE. La tesi della ricorrente a tal proposito è che i summenzionati limiti sono indispensabili per preservare l'efficiente principio della società unica di gestione delle licenze e il sistema norvegese di licenze estese, assicurando così un livello minimo di amministrazione, salvaguardando allo stesso tempo i titolari dei diritti.

⁽¹⁾ International Confederation of Societies of Authors and Composers (Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori).

Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 — Tokita Management Service/UAMI — Eminent Food (TOMATOBERRY)

(Causa T-435/08)

(2008/C 313/86)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tokita Management Service Corp. (Saitama, Giappone) (rappresentante: P. Brownlow e N. Jenkins, solicitors e A. Bryson, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eminent Food BV (Bussum, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 luglio 2008 nel procedimento R 1219/2007-4; e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TOMATOBERRY» per prodotti appartenenti alla classe 31 — domanda di registrazione n. 3 797 909

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario figurativo n. 3 344 711 «Tomberry» registrato per prodotti e servizi appartenenti alle classi 31, 35 e 44

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente dichiarato che i marchi di cui trattasi presentano una notevole somiglianza visiva e concettuale; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. a), e/o dell'art. 73 e/o dell'art. 74, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la

commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso che la divisione di opposizione ha correttamente dichiarato che l'opposizione doveva essere accolta sul fondamento dell'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94.

Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — CDC Hydrogene Peroxide/Commissione

(Causa T-437/08)

(2008/C 313/87)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) (rappresentante: avv. R. Wirtz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 8 agosto 2008, n. SG.E3/MM/psi D (2008) 6658, conformemente all'art. 231, primo comma, CE;
- condannare la convenuta alle spese, conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, che tutela i diritti di risarcimento danni di imprese pregiudicate dall'intesa europea sul perossido di idrogeno, contesta la decisione della Commissione 8 agosto 2008, con la quale le è stata rigettata la domanda, fondata sull'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾, di accesso completo all'indice del fascicolo nella causa n. COMP/F/38.620 — *perossido di idrogeno e perborato*.

A sostegno del ricorso, la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 4, n. 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, dato che le eccezioni contenute in tali disposizioni sarebbero state interpretate o applicate erroneamente.

A tale riguardo, la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, la decisione violerebbe il principio dell'interpretazione e dell'applicazione restrittiva della deroga. La Commissione non avrebbe dimostrato l'esistenza di un pericolo concretamente prevedibile, e non solamente ipotetico, di un danno agli interessi tutelati.

In secondo luogo, la decisione impugnata non sarebbe compatibile con i principi del diritto ad un risarcimento effettivo per la violazione del diritto comunitario della concorrenza, poiché l'interesse dei soggetti lesi ai particolari della violazione dovrebbe ricevere una maggiore considerazione rispetto all'interesse di imprese a che i dettagli dell'infrazione imputata dalla Commissione, nonché l'entità della loro cooperazione con la Commissione nell'ambito della comunicazione sul trattamento favorevole non siano rivelati pubblicamente.

In terzo luogo, la decisione impugnata non sarebbe giustificata dalla deroga dell'art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativa alla tutela di interessi commerciali.

In quarto luogo, la decisione impugnata non sarebbe giustificata dalla deroga dell'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, sulla tutela di attività ispettive o di indagine.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (WORLD CUP 2006)

(Causa T-444/08)

(2008/C 313/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentata da: sigg.ri D. Alexander QC, A. Barav, Barrister, R. Buchel e C. Rassmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Germania)

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- Annullare, in tutto o in parte, la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 giugno 2008, nel procedimento R 1466/2005-1; e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario oggetto di domanda di declaratoria di invalidità: il marchio denominativo «WORLD CUP 2006» per beni e servizi di cui alle classi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 — Registrazione di marchio comunitario n. 2 152 817

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Parte richiedente la declaratoria di invalidità del marchio comunitario: l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda di declaratoria di invalidità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi e argomenti: i) violazione degli artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94 nella parte in cui la commissione di ricorso ha sostanzialmente fondato la propria decisione sull'art. 7, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento n. 40/94, disposizione né invocata ex adverso nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, né richiamata dalla divisione di opposizione; ii) in subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, nella parte in cui la commissione di ricorso ha omesso di considerare il marchio comunitario oggetto di domanda di declaratoria di invalidità nel suo insieme, come appare agli occhi del consumatore medio, omettendo inoltre di applicare le disposizioni pertinenti relative all'accertamento del carattere distintivo dei beni e/o servizi di cui trattasi; iii) violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento n. 40/94, nella parte in cui la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio comunitario oggetto di domanda di declaratoria di invalidità fosse privo del necessario carattere distintivo; iv) violazione degli artt. 7, n. 3 e 51, n. 2, del medesimo regolamento n. 40/94 nella parte in cui la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio comunitario oggetto di domanda di declaratoria di invalidità non avesse acquisito carattere distintivo per i servizi di cui alla classe 41.

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (GERMANY 2006)

(Causa T-445/08)

(2008/C 313/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: D. Alexander QC, A. Barav, barrister, R. Buchel e C. Rassmann, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare, in tutto o in parte, la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2008, procedimento R 1467/2005-1; e

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «GERMANY 2006» per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 — domanda di registrazione n. 2 153 005.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento.

Motivi dedotti: 1) violazione degli artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha fondato la sua decisione sostanzialmente sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, una disposizione che non è stata richiamata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso né sulla quale si è basata la divisione di

annullamento. 2) In subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato nel suo insieme, con l'occhio del consumatore medio, il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità e ha erroneamente applicato la norma pertinente relativa all'accertamento del carattere descrittivo dei prodotti e /o servizi per i quali è stata fatta la domanda di registrazione. 3) Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente valutato che il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità era privo del necessario carattere distintivo. 4) Violazione degli artt. 7, n. 3 e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente valutato che il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità non aveva acquisito carattere distintivo per i prodotti appartenenti alla classe 41 e per tutti i prodotti di merchandising.

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (WM 2006)

(Causa T-446/08)

(2008/C 313/90)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: D. Alexander QC, A. Barav, barrister, R. Buchel e C. Rassmann, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare, in tutto o in parte, la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2008, procedimento R 1468/2005-1; e

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «WM 2006» per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 — domanda di registrazione n. 2 155 521.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento.

Motivi dedotti: 1) violazione degli artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha fondato la sua decisione sostanzialmente sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, una disposizione che non è stata richiamata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso né sulla quale si è basata la divisione di annullamento. 2) In subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato nel suo insieme, con l'occhio del consumatore medio, il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità e ha erroneamente applicato la norma pertinente relativa all'accertamento del carattere descrittivo dei prodotti e /o servizi per i quali è stata fatta la domanda di registrazione. 3) Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente valutato che il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità era privo del necessario carattere distintivo. 4) Violazione degli artt. 7, n. 3 e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente valutato che il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità non aveva acquisito carattere distintivo per i prodotti appartenenti alla classe 41.

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (WORLD CUP GERMANY)

(Causa T-447/08)

(2008/C 313/91)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: D. Alexander QC, A. Barav, barrister, R. Buchel e C. Rassmann, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare, in tutto o in parte, la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2008, procedimento R 1469/2005-1; e

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «WORLD CUP GERMANY» per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 — domanda di registrazione n. 2 152 635.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento.

Motivi dedotti: 1) violazione degli artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha fondato la sua decisione sostanzialmente sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, una disposizione che non è stata richiamata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso né sulla quale si è basata la divisione di annullamento. 2) In subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato nel suo insieme, con l'occhio del consumatore medio, il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità e ha erroneamente applicato la norma pertinente relativa all'accertamento del carattere descrittivo dei prodotti e /o servizi per i quali è stata fatta la domanda di registrazione. 3) Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente valutato che il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità era privo del necessario carattere distintivo.

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (WORLD CUP 2006 GERMANY)

(Causa T-448/08)

(2008/C 313/92)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: FIFA Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: D. Alexander QC, A. Barav, barrister, R. Buchel e C. Rassmann, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: OHG mbH (Stadtallendorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare, in tutto o in parte, la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2008, procedimento R 1470/2005-1; e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «WORLD CUP 2006 GERMANY» per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 — domanda di registrazione n. 2 047 843.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento.

Motivi dedotti: 1) violazione degli artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha fondato la sua decisione sostanzialmente sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, una disposizione che non è stata richiamata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso né sulla quale si è basata la divisione di annullamento. 2) In subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato nel suo insieme, con l'oc-

chio del consumatore medio, il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità e ha erroneamente applicato la norma pertinente relativa all'accertamento del carattere descrittivo dei prodotti e /o servizi per i quali è stata fatta la domanda di registrazione. 3) Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente valutato che il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità era privo del necessario carattere distintivo.

Ricorso proposto il 2 ottobre 2008 — Stim/Commissione

(Causa T-451/08)

(2008/C 313/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: C. Thomas, solicitor e N. Pourbaix, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare gli artt. 3 e 4, n. 2, nonché l'art. 4, n. 3, nella parte in cui quest'ultimo fa riferimento all'art. 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC), e, in particolare, del suo art. 3 il quale stabilisce che i membri della CISAC⁽¹⁾ operanti nel SEE hanno messo in atto una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE coordinando i limiti territoriali dei mandati di rappresentanza reciproca, che si sono vicendevolmente conferiti, così da limitare una licenza al territorio nazionale della rispettiva società di gestione collettiva.

A sostegno delle sue richieste la ricorrente afferma quanto segue:

Secondo la ricorrente la decisione impugnata viola l'art. 151, n. 4, CE in quanto la Commissione non ha tenuto sufficientemente in considerazione gli effetti per la diversità culturale in Europa nell'ordinare la cessazione dell'asserita pratica concordata relativa alla delimitazione territoriale dei mandati — conferiti da società di gestione operanti nel SEE ad altre società di gestione operanti nel SEE — per la concessione di licenze del loro repertorio per l'utilizzo via satellite, via cavo e via internet. La ricorrente afferma, inoltre, che la decisione pregiudicherà la diversità culturale in Europa, in quanto gli autori di musica con un richiamo culturale meno esteso non avranno più la certezza, di cui godono con l'attuale sistema, che la loro musica venga data in licenza e che vengano realizzati profitti con riferimento a tutte le aree in cui la loro musica può venir riprodotta.

La ricorrente sostiene anche che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la restrizione della concorrenza da essa rilevata è fittizia o, al più, marginale. Secondo la ricorrente, infatti, non sussiste una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. La ricorrente afferma quindi che la Commissione ha commesso un errore di diritto, o un manifesto errore di valutazione, nell'applicare la suddetta disposizione. Infine, secondo la ricorrente la Commissione avrebbe potuto legittimamente concedere un'esenzione per la pratica concertata ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE. Non concedendola avrebbe inutilmente pregiudicato la diversità culturale in Europa.

(¹) International Confederation of Societies of Authors and Composers (Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori).

Ricorso presentato il 10 ottobre 2008 — Commissione/ Acentro Turismo

(Causa T-460/08)

(2008/C 313/94)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. A. Aresu, agente, sig. A. Caeiros, agente)

Convenuta: Acentro Turismo SpA (Milano, Italia)

Conclusioni della ricorrente

La Commissione auspica che il Tribunale voglia:

- Condannare la società Acentro Turismo S.p.A. al pagamento della somma di 13 497,46 Euro in sorte capitale.

- Condannare la detta società al pagamento della somma di 2 278,55 Euro a titolo di interessi di mora scaduti alla data di deposito del presente ricorso, nonché al pagamento di interessi di mora che scadranno dopo la data di deposito del presente ricorso e fino alla data dell'effettivo pagamento del capitale, da quantificarsi ulteriormente in funzione del saggio d'interesse stabilito dalla legge italiana.
- Condannare la detta società al pagamento degli interessi moratori sui predetti interessi di mora scaduti alla data di deposito del presente ricorso, da quantificarsi ulteriormente in funzione della data di pagamento dei predetti interessi nonché del saggio d'interesse stabilito dalla legge italiana.
- Condannare la detta società al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la Commissione europea, in qualità di rappresentante della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), chiede al Tribunale la condanna della società di diritto italiano Acentro Turismo S.p.A. al pagamento della somma di 13 497,46 Euro, maggiorata degli interessi di mora, dovuta in base alle regole di esecuzione previste dal contratto di prestazione di servizi n. 349-90-04 TL ISP I, concluso nel 1990 e mirante all'attribuzione alla detta società delle funzioni di agenzia di viaggio del sito di Ispra.

La Commissione sostiene a questo riguardo che la società Acentro non ha onorato due fatture, emesse dalla Commissione stessa in base all'articolo 8 del contratto litigioso e che l'esistenza di questo credito sarebbe sufficientemente dimostrata in relazione al contenuto di questo contratto, apparendo dunque il credito in questione certo, liquido ed esigibile.

Ricorso presentato il 13 ottobre 2008 — Zeta Europe/ UAMI (Superleggera)

(Causa T-464/08)

(2008/C 313/95)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Zeta Europe B.V. (Het Ambacht, Paesi Bassi) (rappresentanti: V. Bilardo, avvocato, C. Bacchini, avvocato, M. Mazzitelli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso dell'UAMI, del 17 luglio 2008, nel procedimento n. R0666/2008-1, resa nei confronti della ricorrente.
- Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio misto «Superleggera» (domanda di marchio comunitario n. 5.456.207), per prodotti nelle classi 12, 18 e 25.

Decisione dell'esaminatore: Rifiuto della domanda di registrazione, dopo aver rilevato che il marchio in questione è costituito dall'aggettivo «superleggera» e che esso verrà pertanto compreso come indicazione descrittiva del peso dei prodotti.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la violazione dell'articolo 7, n. 1, lett. b) del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, nonché dei suoi articoli 73 e 74.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 —
Stephens/Commissione**

(Causa T-438/03) ⁽¹⁾

(2008/C 313/96)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 47 del 21.2.2004.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 9 ottobre 2008 — Nijs/Corte dei conti

(Causa F-49/06) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2005)

(2008/C 313/97)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Rollinger)

Convenuta: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Steiner e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione dell'APN di non promuovere il ricorrente al grado A*11 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2005, e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto quale in parte irricevibile e in parte infondato.*
- 2) *Il sig. Nijs è condannato a tutte le spese.*

⁽¹⁾ GU C 154 dell'1.7.2006, pag. 26.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 settembre 2008 — Spee/Europol

(Causa F-121/06) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale di Europol — Retribuzione — Artt. 28 e 29 dello Statuto del personale di Europol — Scatti concessi in base a valutazione — Retroattività delle norme da applicare — Metodologia di calcolo)

(2008/C 313/98)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: David Spee (Rijswijk, Paesi Bassi) (rappresentante: D.C. Coppens, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: Urban e D. Neumann, successivamente D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti da B. Wägenbaur e R. van der Hout, avvocati)

Oggetto

Annullamento della decisione di Europol 5 luglio 2006 di concedere al ricorrente soltanto uno dei due scatti di cui all'art. 29 dello Statuto del personale di Europol.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 326 del 30.12.2006, pag. 84.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 4 settembre 2008 — Dragoman/Commissione

(Causa F-147/06) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Concorso generale — Mancata ammissione alla prova orale)

(2008/C 313/99)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Adriana Dragoman (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Mihăilescu, poi G.-F. Dinulescu)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Herrmann e M. Velardo agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/44/06 CJ, per la formazione di un elenco di riserva al fine dell'assunzione di giuristi linguisti di lingua rumena, di assegnare il voto di 18/40 alla prova scritta b) della ricorrente e di non ammettere quest'ultima alla prova orale del detto concorso.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ogni parte sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 42 del 24.2.2007, pag. 48.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 4 settembre 2008 — Lafili/Commissione

(Causa F-22/07) (¹)

(Funzione pubblica — Funzionari — Entrata in vigore del regolamento (CEE, Euratom) n. 723/2004 — Artt. 44 e 46 dello Statuto — Art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto — Promozione — Inquadramento — Fattore di moltiplicazione)

(2008/C 313/100)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paul Lafili (Genk, Belgio) (rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, H. Kraemer e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione di inquadrare il ricorrente nel grado AD 13, scatto 5, contenuta in una nota della DG ADMIN dell'11 maggio 2006 e nel foglio paga del giugno 2006, nonché nei fogli paga successivi, in quanto tale decisione viola in particolare gli artt. 44 e 46 dello Statuto dei funzionari nonché l'art. 7 dell'allegato XIII del detto Statuto.

Dispositivo

- 1) La decisione del capo dell'unità A 6 «Struttura delle carriere, valutazione e promozione» della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione delle Comunità europee, dell'11 maggio 2006, è annullata.
- 2) Il sig. Lafili sopporta la metà delle proprie spese.

- 3) La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese e la metà delle spese del sig. Lafili.

(¹) GU C 95 del 28.4.2007, pag. 59.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 8 ottobre 2008 — Barbin/Parlamento

(Causa F-44/07) (¹)

(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Procedura di assegnazione dei punti di promozione al Parlamento europeo — Illegittimità delle istruzioni che disciplinano tale procedura — Scrutinio per merito comparativo)

(2008/C 313/101)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Florence Barbin (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Lukošiūtė e R. Ignătescu, successivamente C. Burgos, A. Lukošiūtė e R. Ignătescu, agenti)

Oggetto

Da un lato, annullamento della decisione 16 ottobre 2006 di assegnare alla ricorrente un punto di promozione a titolo dell'esercizio di promozione 2005 e, dall'altro, dichiarazione di illegittimità del punto I.2, lett. c), delle «Istruzioni relative alla procedura di assegnazione dei punti di promozione ed alla promozione» del Parlamento europeo 10 maggio 2006

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 155 del 7.7.2007, pag. 45.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 22 ottobre 2008 — Tzirani/Commissione

(Causa F-46/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Promozione — Posto di direttore — Diniego di candidatura — Esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione di nomina — Ricevibilità)

(2008/C 313/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marie Tzirani (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti, assistiti da B. Wägenbaur)

Oggetto

Da una parte, annullamento della decisione adottata dalla Commissione delle Comunità europee 30 agosto 2006 di nominare il sig. D. J al posto di direttore della direzione B «Statuto: politica, gestione e consulenza» della Direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» e, pertanto, di respingere la sua candidatura per questo stesso posto e, dall'altra, condanna della Commissione al risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti

Dispositivo

- 1) La decisione di rigetto della candidatura della sig.ra Tzirani al posto di direttore della Direzione B «Statuto: politica, gestione e consulenza» della Direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» della Commissione delle Comunità europee è annullata.
- 2) La decisione di nominare il sig. D. J. al posto di direttore della Direzione B «Statuto: politica, gestione e consulenza» della Direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» della Commissione delle Comunità europee 30 agosto 2006, è annullata.
- 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata a versare alla sig.ra Tzirani una somma di 10 000 EUR a titolo di risarcimento danni.
- 4) Il ricorso è respinto per il resto.
- 5) La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese nonché quelle della sig.ra Tzirani.

⁽¹⁾ GU C 170 del 21.7.2007, pag. 42.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 settembre 2008 — Philippe Bui Van/Commissione

(Causa F-51/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Inquadramento nel grado e nello scatto — Inquadramento irregolare — Revoca di un atto viziato da illegittimità — Legittimo affidamento — Termine ragionevole — Diritti della difesa — Diritto a una buona amministrazione)

(2008/C 313/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Francia) (rappresentanti: S. Rodrigues e R. Albelice, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione del direttore generale del Centro comune di ricerca della Commissione del 4 ottobre 2006 in quanto reinquadra il ricorrente nel grado AST 3, allorché gli era stato inizialmente attribuito il grado AST 4, e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) La Commissione delle Comunità europee è condannata a versare al sig. Bui Van la somma di 1 500 EUR a titolo di risarcimento danni.
- 2) Il ricorso è respinto per la restante parte.
- 3) Il sig. Bui Van sopporta due terzi delle spese.
- 4) La Commissione delle comunità europee sopporta le proprie spese e un terzo delle spese del sig. Bui Van.

⁽¹⁾ GU C 170 del 21.7.2007, pag. 43.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 8 ottobre 2008 — Barbin/Parlamento

(Causa F-81/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2006 — Scrutinio per merito comparativo)

(2008/C 313/104)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Florence Barbin (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Lukošiūtė e R. Ignătescu, agenti, successivamente C. Burgos, A. Lukošiūtė e R. Ignătescu)

Oggetto

Annullamento della decisione del Parlamento europeo di non promuovere la ricorrente al grado AD 12 per l'esercizio di promozione 2006.

Dispositivo

- 1) La decisione del Parlamento europeo 20 novembre 2006, di non promuovere la sig.ra Barbin per l'esercizio di promozione 2006, è annullata.
- 2) Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 247 del 20.10.2007, pag. 43.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 4 settembre 2008 — Duta/Corte di giustizia

(Causa F-103/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assunzione — Referendario — Art. 2, lett. c), del RAA — Atto che arreca pregiudizio — Rapporto di fiducia)

(2008/C 313/105)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Radu Duta (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Krieg)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee (rappresentante: M. Schauss, agente)

Oggetto

Da una parte, l'annullamento della decisione della commissione del Tribunale di primo grado competente a pronunciarsi sui reclami 4 giugno 2007, che ha respinto la candidatura del ricorrente ad un posto di referendario presso il gabinetto di un giudice del Tribunale di primo grado e, dall'altra, la richiesta di un risarcimento simbolico, pari ad un euro, per il danno subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 315 del 22.12.2007, pag. 45 e GU C 79 del 29.3.2008, pag. 39 (rettifica).

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 settembre 2008 — Smadja/Commissione

(Causa F-135/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Nomina — Inquadramento nello scatto — Nuova nomina della ricorrente allo stesso posto dopo l'annullamento della sua prima nomina ad opera di una sentenza del Tribunale di primo grado — Principio di proporzionalità — Principio della tutela del legittimo affidamento — Doveri di sollecitudine)

(2008/C 313/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniele Smadja (New Delhi, India) (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e K. Hermann, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione di nomina della ricorrente, funzionaria inizialmente inquadrata nel grado A*15, quarto scatto, in quanto essa stabilisce il suo inquadramento nel grado A*15, primo scatto, a seguito della sua rinomina al posto di direttore della direzione B della direzione generale «Relazioni esterne» (RELEX.B), avvenuta in seguito all'annullamento della sua prima nomina, e, dall'altro, la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali.

Dispositivo

1) La decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 dicembre 2006, che fissa l'inquadramento della sig.ra Smadja nel grado A*15, primo scatto, con un'anzianità di scatto al 1° novembre 2005, è annullata.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata a tutte le spese.

(¹) GU C 37 del 9.2.2008, pag. 35.

Ricorso proposto il 13 ottobre 2008 — Wenig/Commissione

(Causa F-80/08)

(2008/C 313/107)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fritz Harald Wenig (Woluwe Saint-Pierre, Belgio) (rappresentanti: avv.ti G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione di sospendere il ricorrente e di ordinare una trattenuta di 1 000 EUR mensili dalla sua retribuzione

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 18 settembre 2008 di sospendere il ricorrente e di ordinare una trattenuta di 1 000 EUR mensili dalla sua retribuzione, e ciò a termini degli artt. 23 e 24 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee;

— condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Ricorso proposto il 13 ottobre 2008 — Ketselidou/Commissione

(Causa F-81/08)

(2008/C 313/108)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Zoe Ketselidou (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione con cui si respinge la domanda proposta dalla ricorrente in ordine alla revisione del calcolo delle annualità di pensione da conteggiare in sede di trasferimento dei diritti pensionistici dalla stessa maturati in Grecia verso il regime comunitario

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione 10 gennaio 2008 con cui l'APN ha respinto la domanda proposta dalla ricorrente affinché si procedesse alla revisione del calcolo delle annualità di pensione dalla stessa maturate presso il regime pensionistico delle istituzioni delle Comunità europee in seguito al trasferimento dei suoi diritti pensionistici da parte degli organismi pensionistici greci;

— condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Ricorso proposto il 10 ottobre 2008 — Gheysens/Consiglio

(Causa F-83/08)

(2008/C 313/109)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Johan Gheysens (Mechelen, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del Consiglio che fissa le condizioni di assunzione del ricorrente, nella parte in cui limita la durata del suo contratto a due anni e lo inquadra nel gruppo di funzioni III, grado 11, 1° scatto, nonché l'illegittimità dell'art. 88 del RAA laddove autorizza la successione di contratti a tempo determinato per un limite complessivo di tre anni

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare l'illegittimità dell'art. 88 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee laddove autorizza la successione di contratti a tempo determinato per un limite complessivo di tre anni;
- annullare la decisione del Consiglio che fissa le condizioni di assunzione del ricorrente, nella parte in cui limita la durata del suo contratto a due anni e lo inquadra nel gruppo di funzioni III, grado 11, 1° scatto;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 15 ottobre 2008 — Notarnicola/Corte dei conti**(Causa F-85/08)**

(2008/C 313/110)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Pietro Notarnicola (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. A. Gross)

Convenuta: Corte dei conti europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della convenuta con cui si informava il ricorrente del suo licenziamento, nonché reintegrazione dello stesso nelle sue funzioni e, in subordine, condanna della convenuta al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno morale e materiale subito dal ricorrente

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione 16 luglio 2008 e, pertanto, annullare la decisione 5 marzo 2008 con cui si informava il ricorrente del licenziamento a far data dal 15 aprile 2008;
- reintegrare il ricorrente nelle sue funzioni di agente contrattuale secondo il contratto del 23 agosto 2007, con versamento retroattivo del trattamento retributivo a partire dal 16 aprile 2008, fino alla data della sentenza;
- in subordine, condannare la convenuta al pagamento di un importo pari ad 60 500 EUR per il danno materiale e di un importo pari ad 5 000 EUR per il danno morale subito dal ricorrente.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica
4 settembre 2008 — Tsarnavas/Commissione****(Causa F-44/08) ⁽¹⁾**

(2008/C 313/111)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 158 del 21.6.2008, pag. 28.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 24 ottobre
2008 — Klug/EMEA****(Causa F-59/08) ⁽¹⁾**

(2008/C 313/112)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 223 del 30.8.2008, pag. 62.

RETTIFICHE

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-283/08 P

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272 del 25 ottobre 2008, pag. 28)

(2008/C 313/113)

La comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-283/08 P, Longinidis/Cedefop, va letta come segue:

«Impugnazione proposta il 16 luglio 2008 da P. Longinidis avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 aprile 2008, causa F-74/06, Paulos Longinidis/Cedefop

(Causa T-283/08 P)

(2008/C 272/54)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Paulos Longinidis (rappresentanti: avv.ti P. Giatagantzidis e S. Stavropoulou)

Altra parte nel procedimento: Cedefop

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica delle Comunità europee 24 aprile 2008, causa F-74/06, Paulos Longinidis/Cedefop;
- annullare la decisione della direzione del Cedefop 30 novembre 2005 che pone fine al contratto di lavoro a tempo indeterminato del 4 marzo 2003 con il ricorrente e qualsiasi atto connesso dell'amministrazione;
- annullare la decisione della direzione del Cedefop 11 novembre 2005 di modifica della composizione della commissione di ricorso del Cedefop e qualsiasi atto connesso dell'amministrazione;
- annullare la decisione della commissione di ricorso del Cedefop 24 maggio 2005 con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente del 28 febbraio 2006 e qualsiasi atto connesso dell'amministrazione;
- accogliere il ricorso del ricorrente del 19 giugno 2006;
- condannare il Cedefop a tutte le spese relative al giudizio in primo grado e all'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, l'annullamento della decisione della direzione del Cedefop che pone fine al suo contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale ricorso è stato rigettato con la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 aprile 2008.

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione delle norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova, in quanto si è avvalsa di elementi che non sono stati dimostrati. In particolare, nell'esaminare l'argomento del convenuto, secondo cui i motivi di licenziamento sono stati comunicati oralmente al ricorrente durante l'incontro del 23 novembre 2005, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto in quanto ha modificato l'oggetto della prova.

Inoltre, il ricorrente fa valere che la decisione del convenuto non è sufficientemente motivata. In particolare asserisce che il Tribunale della funzione pubblica non ha motivato sufficientemente la sua sentenza per quanto riguarda l'informazione dovuta e sufficiente del ricorrente da parte del Cedefop relativa ai motivi del suo licenziamento come non ha fornito specificazioni relative al complesso dei fatti che riteneva che conducessero al suo licenziamento.

Per di più, il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha interpretato e applicato erroneamente il diritto comunitario per quanto riguarda i seguenti aspetti: in primo luogo, egli ritiene che, alla luce delle circostanze particolari della fattispecie, il rispetto dell'obbligo di motivazione sarebbe stato garantito solo dalla comunicazione scritta dei motivi del suo licenziamento, in secondo luogo, che il suo licenziamento a causa di fatti isolati costituisca un manifesto errore di valutazione e in terzo luogo, che siano stati violati i suoi diritti della difesa dato che egli è stato sentito dopo che la decisione del suo licenziamento era stata adottata, che non è stata avviata alcuna indagine in materia e neppure una procedura disciplinare e che non gli sono stati comunicati elementi del fascicolo decisivi né gli è stato chiesto il suo punto di vista in relazione alle accuse mosse contro di lui.

Infine, il ricorrente sostiene che il suo reclamo del 28 febbraio 2006 contro la decisione di licenziamento non è stato giudicato in modo oggettivo ed imparziale dalla commissione di ricorso del Cedefop.»

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.